



AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Via Fabio Filzi, 22 – 20124 Milano

PEC: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

Alla V Commissione consiliare permanente

Territorio, infrastrutture e mobilità

Alla cortese attenzione del Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia

e, per conoscenza

Alla VI Commissione consiliare permanente

Ambiente, energia e clima, protezione civile

Presso il Consiglio regionale della Lombardia

Via Fabio Filzi, 22 – 20124 Milano

PEC: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

Al Presidente della Regione Lombardia

Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

PEC: presidenza@pec.regione.lombardia.it

Alla Giunta regionale della Lombardia

Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

PEC: presidenza@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Progetto di legge approvato con D.G.R. XII/6968 del 22 ottobre 2026 – Art. 9, modifiche alla L.R. 3 giugno 2026, n. 11, in materia di insediamento dei centri dati. Presentazione di osservazioni e proposte di modifica normativa ai sensi degli artt. 8 e 36 dello Statuto d'autonomia della Lombardia. Richiesta di adesione alla moratoria nazionale sui nuovi data center.

La sottoscritta Maria Grazia Bonfante, in qualità di Presidente di TERRE NOSTRE – COORDINAMENTO PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE, e il sottoscritto Enrico Duranti, in qualità di Presidente del COMITATO CIARLASCO PER LA TUTELA DEL TERRITORIO, presentano le seguenti osservazioni e proposte di modifica normativa nell'ambito del procedimento legislativo relativo all'art. 9 del progetto di legge approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. XII/6968 del 22 ottobre 2026, recante modifiche alla L.R. 3 giugno 2026, n. 11, in materia di insediamento dei centri dati.

Il presente intervento è formulato nell'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento legislativo regionale, riconosciuto dagli artt. 8 e 36 dello Statuto d'autonomia della Lombardia e disciplinato dall'art. 44 del Regolamento generale del Consiglio regionale.

In particolare, l'art. 36, comma 3, dello Statuto prevede l'esame, da parte della Commissione competente, delle osservazioni e delle proposte pervenute, nonché la motivazione del loro eventuale mancato accoglimento.

Si chiede pertanto che il presente documento sia formalmente acquisito agli atti del procedimento legislativo, trasmesso ai componenti della Commissione competente ed esaminato nel merito, dando conto delle determinazioni assunte sulle questioni e sulle proposte formulate.

Prima di illustrare le specifiche criticità della disciplina regionale e le conseguenti proposte di modifica, i sottoscritti ritengono necessario ribadire che **rimane ferma la richiesta di moratoria nazionale sui nuovi insediamenti di data center avanzata dalla Rete dei Comitati Stop Data Center**, alla quale aderiscono e della quale condividono le finalità.

La crescente diffusione di tali infrastrutture, caratterizzate da elevati fabbisogni energetici, impiego di risorse idriche, consumo di suolo, necessità di nuove infrastrutture elettriche e rilevanti impatti ambientali e territoriali, impone infatti una valutazione complessiva dei fabbisogni effettivi, della sostenibilità degli insediamenti e dei loro effetti cumulativi, prima che ulteriori trasformazioni del territorio divengano irreversibili.

Si chiede pertanto espressamente alla Regione Lombardia di aderire alla richiesta di moratoria nazionale e di sostenerla presso il Governo, il Parlamento e le altre sedi istituzionali competenti, promuovendo le iniziative necessarie alla sua attuazione.

Tale richiesta non si pone in contraddizione con l'esercizio delle competenze legislative regionali, che devono essere esercitate nel rispetto della normativa statale ed europea e orientate alla tutela dell'ambiente, della salute, delle risorse naturali e del territorio.

In questa prospettiva si collocano anche le presenti osservazioni, dirette a evidenziare le criticità della disciplina vigente e delle modifiche proposte e a richiedere l'introduzione di garanzie effettive e vincolanti a tutela degli interessi pubblici coinvolti.

La formulazione di proposte di modifica normativa non costituisce, pertanto, adesione, condivisione o avallo della L.R. 11/2026, né delle modifiche legislative attualmente proposte, e non comporta alcuna rinuncia alla richiesta di moratoria nazionale.

Le due iniziative sono autonome e complementari: la richiesta di moratoria riguarda la necessità di arrestare l'ulteriore proliferazione non programmata dei centri dati, mentre le osservazioni legislative costituiscono esercizio del diritto di partecipazione e sono finalizzate a rafforzare le garanzie ambientali, sanitarie e territoriali nell'ambito delle competenze regionali.

Tutto ciò premesso, si formulano le seguenti **osservazioni e proposte di modifica normativa**.

1. ILLEGITTIMITÀ DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI CONSUMO IDRICO

Riferimenti: art. 9, comma 1, lettera d), della proposta di legge – art. 2 della L.R. 11/2026; D.Lgs. 152/2006, artt. 104, 242 e 243; direttiva 2000/60/CE, artt. 4 e 11; art. 191 TFUE.

L'art. 9, comma 1, lettera d), della proposta di legge regionale, nel modificare l'art. 2 della L.R. 11/2026, introduce un divieto generale di adozione di sistemi di raffreddamento che comportino consumo d'acqua, prevedendo tuttavia eccezioni che ne compromettono significativamente l'effettiva portata.

La disposizione ammette infatti, oltre agli impianti a circuito chiuso e ai relativi sistemi di reintegro, i sistemi «ad elevata efficienza idrica» e quelli che prevedono l'utilizzo di acqua contaminata e il successivo trattamento ai fini della restituzione in ambiente.

Tali eccezioni presentano due criticità fondamentali: da un lato, consentono l'impiego industriale di acque contaminate senza definirne adeguatamente le condizioni e le garanzie ambientali; dall'altro, permettono l'adozione di tecnologie che, pur qualificate come efficienti, possono comportare consumi idrici significativi.

Ne derivano rilevanti profili di contrasto con la normativa ambientale statale ed europea, con il principio di precauzione e con gli obblighi di tutela della salute pubblica, delle risorse idriche e degli ecosistemi, particolarmente rilevanti in un territorio caratterizzato da crescente vulnerabilità climatica e da un'importante presenza di attività agricole.

1.1. CONTRASTO CON LA NORMATIVA STATALE SULLE ACQUE CONTAMINATE

La gestione delle acque contaminate è disciplinata dal D.Lgs. 152/2006, che stabilisce specifici obblighi di prevenzione dell'inquinamento, tutela delle acque e, quando ne ricorrono i presupposti, messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati.

Gli artt. 242 e seguenti regolano le procedure di accertamento della contaminazione, caratterizzazione, analisi di rischio e individuazione degli interventi necessari, mentre l'art. 243 disciplina specificamente le acque sotterranee emunte nell'ambito degli interventi sui siti contaminati, contemplandone, alle condizioni previste dalla legge, l'eventuale utilizzo nei cicli produttivi in esercizio nel sito.

Tale disciplina non attribuisce una facoltà generale e indiscriminata di utilizzare acque contaminate per il raffreddamento di nuovi insediamenti industriali.

Occorre, in particolare, **distinguere nettamente la bonifica di un sito contaminato dal semplice trattamento delle acque.**

La bonifica, disciplinata dagli artt. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, è finalizzata al risanamento delle matrici ambientali secondo le procedure, gli obiettivi e gli interventi stabiliti dalla normativa statale. **Il trattamento** delle acque costituisce invece un'operazione che ne modifica le caratteristiche qualitative e che può eventualmente inserirsi in un procedimento di bonifica, senza coincidere necessariamente con esso.

Trattare un'acqua contaminata non significa bonificare la falda dalla quale proviene, né eliminare necessariamente la contaminazione presente nel sito.

Anche la restituzione delle acque trattate nell'ambiente è soggetta a specifiche condizioni normative.

L'art. 104, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce il divieto generale di scarico diretto nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, salve le deroghe espressamente previste dalla legge.

L'art. 243, comma 5, disciplina la reimmissione delle acque sotterranee emunte nello stesso acquifero di provenienza nell'ambito degli interventi di bonifica, previo trattamento e nel rispetto del progetto approvato. Il successivo comma 6 richiede, nell'ambito della disciplina delle acque emunte, un'effettiva riduzione della massa degli inquinanti scaricati, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione dalle falde ai corpi idrici superficiali.

La disposizione regionale, invece, ammette genericamente l'utilizzo di acque contaminate senza identificarne la provenienza, la natura degli inquinanti, il rapporto con eventuali interventi di bonifica e le modalità di restituzione nell'ambiente.

Particolare attenzione deve essere riservata alla possibile presenza di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (**PFAS**), caratterizzate da elevata persistenza ambientale, nonché all'eventuale

impiego di tali sostanze nei fluidi e nei sistemi tecnologici dell'impianto. La documentazione progettuale deve consentire di identificare le sostanze utilizzate e di valutare i rischi di contaminazione delle matrici ambientali, senza che il trattamento delle acque possa essere considerato, di per sé, garanzia di eliminazione di tali rischi.

Il richiamo al successivo trattamento e al rispetto delle caratteristiche qualitative previste dalla normativa vigente non colma tali lacune, poiché non disciplina le condizioni di impiego delle acque né gli eventuali rischi di dispersione degli inquinanti durante il processo industriale.

La criticità non consiste, dunque, nella sola mancanza di prescrizioni tecniche, ma nella stessa formulazione di una deroga legislativa che consente l'impiego industriale di acque contaminate senza delimitare preventivamente il proprio ambito di applicazione.

Una simile previsione rischia di sovrapporre tre attività giuridicamente distinte — gestione della contaminazione, utilizzo industriale delle acque e restituzione nell'ambiente — ciascuna delle quali è soggetta a specifici presupposti e obblighi di tutela.

Ne derivano concreti profili di contrasto con il D.Lgs. 152/2006 e di possibile illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nella misura in cui la disposizione regionale interferisce con la disciplina statale senza assicurare il rispetto delle condizioni e delle garanzie da essa stabilite.

La Regione, pur potendo introdurre misure di tutela ambientale più rigorose nell'esercizio delle proprie competenze, non può istituire una categoria generale di utilizzi industriali di acque contaminate che, per la sua indeterminatezza, rischi di attenuare o eludere le garanzie previste dalla normativa statale.

1.2. PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E RISCHI AMBIENTALI E SANITARI

La disposizione presenta ulteriori criticità rispetto al principio di precauzione sancito dall'art. 191, paragrafo 2, TFUE, che impone di considerare preventivamente i rischi ambientali e sanitari sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili.

Particolarmente problematica è la stessa sequenza operativa prevista dalla proposta regionale: utilizzo di acqua contaminata, successivo trattamento e restituzione nell'ambiente.

Il testo contempla **infatti l'impiego di acque contaminate nei sistemi di raffreddamento prima del loro trattamento, senza prevedere specifiche garanzie preventive contro la dispersione degli inquinanti.**

Nei sistemi evaporativi, in particolare, possono verificarsi la concentrazione delle sostanze contaminanti non volatili nelle acque residue, il trasferimento nell'atmosfera di determinate sostanze volatili e il trascinarsi di contaminanti attraverso le microgoccioline disperse nell'aria.

La natura e l'entità di tali fenomeni dipendono dalle sostanze presenti e dalle caratteristiche degli impianti, ma rappresentano rischi che richiedono una specifica valutazione preventiva.

Il trattamento delle acque dopo il loro utilizzo non impedisce eventuali emissioni o dispersioni di sostanze inquinanti già verificatesi durante il processo di raffreddamento.

La previsione del miglioramento qualitativo delle acque restituite rispetto a quelle prelevate non garantisce pertanto l'assenza di contaminazione delle altre matrici ambientali, né esclude possibili conseguenze per la salute pubblica.

La disposizione regionale non distingue tra le differenti tecnologie di raffreddamento, non disciplina specificamente il rischio di emissioni derivanti dall'impiego di acque contaminate e non prevede garanzie preventive adeguate alla natura dei possibili effetti ambientali e sanitari.

Il principio di precauzione richiede che la prevenzione del rischio intervenga prima dell'esposizione delle matrici ambientali agli inquinanti, non soltanto attraverso il trattamento delle acque al termine del processo industriale.

La scelta legislativa di ammettere genericamente tali utilizzi, senza subordinare l'eccezione a condizioni preventive sufficientemente determinate, presenta pertanto rilevanti profili di incompatibilità con tale principio.

Non si tratta di pretendere la dimostrazione di un danno ambientale già verificato, ma di evitare che una disposizione di carattere generale consenta l'introduzione di rischi prevedibili senza stabilire adeguate misure per prevenirli.

1.3. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI EUROPEI DI TUTELA DELLE ACQUE

La direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri di prevenire il deterioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e di perseguire gli obiettivi di tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche.

In particolare, l'art. 4, paragrafo 1, lettere a) e b), stabilisce gli obiettivi ambientali di prevenzione del deterioramento delle acque superficiali e sotterranee, mentre l'art. 11, paragrafo 3, lettere c) ed e), prevede misure relative all'uso sostenibile delle risorse idriche e al controllo dei prelievi.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza C-461/13 (Weser), ha chiarito che gli obblighi di prevenzione del deterioramento devono essere rispettati anche in sede di autorizzazione dei singoli progetti, al di fuori delle deroghe espressamente previste dalla direttiva.

La successiva sentenza C-535/18 (Land Nordrhein-Westfalen) ha ulteriormente precisato la rilevanza della verifica preventiva degli effetti dei progetti sullo stato delle acque sotterranee.

La direttiva (UE) 2020/2184, all'art. 8, prevede inoltre la valutazione e la gestione dei rischi nei bacini idrografici relativi ai punti di estrazione delle acque destinate al consumo umano, secondo un approccio preventivo alla tutela delle risorse idropotabili.

La conformità qualitativa delle acque al momento della restituzione non esaurisce gli obblighi di tutela imposti dalla normativa europea, che richiedono anche la prevenzione del deterioramento dei corpi idrici e la valutazione degli effetti complessivi degli interventi.

La previsione regionale fa riferimento al miglioramento della qualità delle acque restituite e alla compatibilità termica con il corpo idrico ricevente, ma non definisce le condizioni necessarie a garantire che l'intero ciclo di utilizzo non determini effetti negativi sullo stato delle acque superficiali e sotterranee.

In particolare, il miglioramento della qualità dell'acqua rispetto a quella prelevata non equivale necessariamente al rispetto degli obiettivi ambientali del corpo idrico recettore, che devono essere valutati considerando il suo stato, le pressioni esistenti e gli effetti cumulativi delle attività presenti nel bacino.

Il divieto di deterioramento riguarda il corpo idrico nel suo complesso e non può essere ridotto a un semplice confronto tra le caratteristiche dell'acqua prelevata e quelle dell'acqua restituita.

La disposizione regionale, nella misura in cui ammette una categoria generale di utilizzi senza prevedere adeguate garanzie rispetto a tali obblighi, presenta pertanto rilevanti profili di contrasto con la disciplina europea.

1.4. CRISI CLIMATICA E VULNERABILITÀ IDRICA DELLA LOMBARDIA

Le criticità della disposizione assumono particolare rilevanza alla luce dei dati climatici e idrologici ufficiali relativi alla Lombardia.

Secondo ARPA Lombardia, la temperatura media regionale registra una tendenza all'aumento di circa 0,7 °C per decennio dal 1991. Il 2025 è risultato il quarto anno più caldo della serie esaminata, con un'anomalia di +1,25 °C rispetto al periodo di riferimento 1991-2020.

Fonte: ARPA Lombardia, 13 gennaio 2026, "Clima in Lombardia: 2025 tra gli anni più caldi, precipitazioni nella norma" (<https://www.arpalombardia.it/agenda/notizie/2026/clima-in-lombardia-2025-tra-gli-anni-piu-caldi-precipitazioni-nella-norma/>).

Ancora più significativi sono i dati dell'estate 2026, risultata la più calda in Lombardia dal 1951, sulla base delle serie storiche delle cinque stazioni climatologiche considerate da ARPA, con una temperatura media superiore di 3,1 °C rispetto al periodo 1991-2020, cinque ondate di calore e temperature massime superiori a 39 °C nella pianura meridionale.

ARPA Lombardia ha inoltre rilevato che, nonostante precipitazioni estive complessivamente nella norma, le riserve idriche regionali sono rimaste inferiori alla media del periodo 2006-2025 durante l'intera stagione irrigua, raggiungendo deficit superiori al 50% tra luglio e agosto.

Fonte: ARPA Lombardia, 7 settembre 2026, "Clima: in Lombardia l'estate 2026 è la più calda dal 1951 e supera il record del 2003" (<https://www.arpalombardia.it/agenda/notizie/2026/clima-in-lombardia-lestate-2026-e-la-piu-calda-dal-1951-e-supera-il-record-del-2003/>).

Tali dati evidenziano che la disponibilità delle risorse idriche non dipende soltanto dalla quantità complessiva delle precipitazioni, ma anche dalla loro distribuzione temporale, dalle temperature e dalla capacità del sistema idrologico di assicurare riserve sufficienti durante i periodi di maggiore fabbisogno.

La questione assume particolare rilevanza per l'agricoltura lombarda, che necessita di disponibilità idriche adeguate e prevedibili durante la stagione irrigua.

L'aumento delle temperature determina inoltre una maggiore domanda di raffreddamento dei centri dati proprio nei periodi in cui possono accentuarsi le esigenze irrigue e la pressione sulle risorse disponibili.

La contemporaneità dei fabbisogni rende necessario valutare non soltanto il consumo annuo dei singoli impianti, ma soprattutto il loro impatto nei periodi di maggiore criticità idrica.

Una disciplina che consenta ulteriori consumi industriali senza stabilire limiti quantitativi e condizioni correlate alla disponibilità della risorsa rischia di aggravare la competizione tra differenti utilizzi dell'acqua, con possibili conseguenze sulle attività agricole e sugli ecosistemi.

I dati climatici e idrologici disponibili impongono pertanto alla Regione di considerare la scarsità idrica come un elemento strutturale della pianificazione, anziché affidare la sostenibilità dei nuovi insediamenti a valutazioni generiche e prive di parametri vincolanti.

1.5. INSOSTENIBILITÀ DEI CONSUMI IDRICI DEI CENTRI DATI

La criticità della proposta non riguarda soltanto l'utilizzo di acque contaminate, ma anche la stessa impostazione delle deroghe al divieto di consumo idrico.

La disposizione consente infatti l'impiego di sistemi «*ad elevata efficienza idrica*», senza stabilire soglie quantitative di consumo, limiti massimi di prelievo, criteri territoriali di compatibilità o specifiche condizioni per i periodi di siccità.

L'efficienza idrica di un impianto non coincide necessariamente con la sostenibilità del suo consumo d'acqua.

Un sistema può risultare efficiente in rapporto alla capacità informatica installata e comportare comunque consumi assoluti rilevanti, soprattutto quando opera continuativamente e su larga scala.

La Commissione europea, nella relazione del 21 settembre 2026 sull'efficienza energetica dei centri dati nell'Unione, ha rilevato per il 2024 un valore medio dichiarato di Water Usage Effectiveness (WUE) pari a 0,58 litri per kWh di energia consumata dalle apparecchiature informatiche, con differenze significative tra gli Stati membri e tra le tecnologie di raffreddamento.

Fonte: Commissione europea, 21 settembre 2026, "Report on the energy efficiency of data centres in the EU, COM(2026) 500 final, paragrafo 2.2.2" (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52026DC0500>).

Tale indicatore misura l'apporto d'acqua in rapporto all'energia consumata dalle apparecchiature informatiche, ma non coincide necessariamente con il consumo netto della risorsa. Inoltre, i dati disponibili riguardano i centri che hanno effettuato la rendicontazione e non possono essere automaticamente considerati rappresentativi dell'intero settore.

La stessa Commissione evidenzia che il consumo idrico dei centri dati dipende principalmente dalle tecnologie di raffreddamento adottate e che i sistemi basati sull'acqua o sull'evaporazione possono richiedere quantità considerevoli della risorsa, mentre altre soluzioni tecnologiche possono operare con un utilizzo minimo o nullo di acqua.

Nei sistemi evaporativi, infatti, una parte dell'acqua viene dispersa nell'atmosfera e non restituita al corpo idrico di provenienza. L'eventuale trattamento delle acque residue non elimina tale consumo.

La generica previsione di un «*bilancio idrico sostenibile*» non individua i criteri in base ai quali tale sostenibilità dovrebbe essere accertata, né considera espressamente la disponibilità idrica dei singoli bacini, le esigenze irrigue, i periodi di siccità e gli effetti cumulativi derivanti dalla concentrazione di più centri dati nel medesimo territorio.

Non è sufficiente dimostrare che un impianto consuma meno acqua rispetto ad altre tecnologie: occorre verificare se il suo consumo sia effettivamente compatibile con la disponibilità della risorsa e con le esigenze agricole, civili e ambientali del territorio.

Il problema non è dunque soltanto l'efficienza del singolo sistema, ma **la quantità complessiva di acqua sottratta alla disponibilità del bacino e la sostenibilità di tale prelievo in rapporto agli altri utilizzi.**

In assenza di limiti quantitativi, criteri territoriali e condizioni specifiche per i periodi di scarsità, l'eccezione prevista per i sistemi «*ad elevata efficienza idrica*» rischia di svuotare di contenuto il divieto generale introdotto dalla stessa disposizione.

Una norma che dichiara di vietare i sistemi di raffreddamento che consumano acqua, ma contemporaneamente ne ammette l'impiego sulla base di una nozione indeterminata di efficienza, non assicura un'effettiva tutela della risorsa idrica.

La formulazione proposta presenta pertanto rilevanti criticità rispetto agli obiettivi di tutela quantitativa delle acque derivanti dalla direttiva 2000/60/CE e ai principi di prevenzione e precauzione di cui all'art. 191 TFUE.

Per tutte le ragioni esposte, la disposizione presenta rilevanti profili di contrasto con la normativa ambientale statale ed europea, con il principio di precauzione e con gli obblighi di tutela della salute pubblica e delle risorse idriche.

Si chiede pertanto la soppressione integrale dell'eccezione relativa all'utilizzo di acque contaminate nei sistemi di raffreddamento dei centri dati e l'introduzione di un espresso divieto di tale utilizzo, non eludibile mediante il ricorso all'ulteriore eccezione prevista per i sistemi «*ad elevata efficienza idrica*».

PROPOSTA DI MODIFICA NORMATIVA

Si propone di modificare l'art. 9, comma 1, lettera d), della proposta di legge, sostituendo, nella disposizione introdotta nell'art. 2 della L.R. 11/2026, le deroghe relative ai sistemi «*ad elevata efficienza idrica*» e all'impiego di acque contaminate con la seguente previsione:

«Per i nuovi centri dati e per gli ampliamenti di quelli esistenti non è consentita l'adozione di sistemi di raffreddamento che comportino consumo di risorse idriche. È in ogni caso vietato l'utilizzo di acque contaminate nei sistemi di raffreddamento. Restano fermi gli obblighi di tutela delle acque, di gestione delle contaminazioni e di bonifica previsti dalla normativa statale e dell'Unione europea.»

Si propone conseguentemente di coordinare l'art. 4, comma 5, lettera b-bis), della L.R. 11/2026 con il divieto previsto dall'art. 2, comma 1-ter, richiedendo che la documentazione progettuale dimostri, mediante idonei elementi tecnici e quantitativi, l'assenza di consumo di risorse idriche nei sistemi di raffreddamento, senza possibilità di ricorrere alle deroghe di cui si propone la soppressione.

La tutela delle risorse idriche lombarde e delle attività agricole deve prevalere sulle esigenze di raffreddamento delle infrastrutture digitali e non può essere affidata a generiche attestazioni di efficienza o sostenibilità prive di parametri vincolanti.

2. OBBLIGO DI QUANTIFICAZIONE DEI CONSUMI IDRICI COMPLESSIVI, VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI CUMULATIVI E COMPATIBILITÀ DELL'INSEDIAMENTO

Riferimenti: art. 9, comma 1, lettera d), della proposta di legge – artt. 2 e 4 della L.R. 11/2026; D.Lgs. 152/2006, artt. 144 e 145 e allegati V e VII alla Parte Seconda; direttiva 2000/60/CE.

Ferma restando la richiesta di introdurre un divieto assoluto di consumo di acqua per il raffreddamento dei centri dati, formulata nella precedente osservazione, si ritiene necessario che la disciplina regionale preveda l'obbligo di quantificare l'intero fabbisogno idrico dell'infrastruttura, considerando tutti gli utilizzi della risorsa e non soltanto quelli connessi al raffreddamento.

I centri dati costituiscono infrastrutture complesse, il cui funzionamento può comportare consumi idrici per diverse attività e servizi ausiliari. La valutazione della loro sostenibilità richiede pertanto un bilancio idrico complessivo, che indichi le fonti di approvvigionamento, i volumi prelevati, i consumi effettivi, le eventuali restituzioni e i fabbisogni massimi giornalieri e stagionali.

La rilevanza del consumo idrico dei centri dati è riconosciuta anche dalla Commissione europea che, nella relazione del 21 settembre 2026, ha esaminato le prestazioni ambientali di tali infrastrutture, considerando il consumo d'acqua tra gli indicatori necessari per valutarne l'efficienza e la sostenibilità.

La relazione riporta, per il 2024, un valore medio dell'indicatore Water Usage Effectiveness (WUE) pari a 0,58 litri per kWh di energia utilizzata dalle apparecchiature informatiche, evidenziando l'importanza di misurare e monitorare il consumo idrico dei centri dati.

Fonte: "Commissione europea, COM(2026) 500 final, 21 settembre 2026" (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52026DC0500>).

Il divieto di utilizzare acqua per il raffreddamento non esaurisce quindi la **necessità di conoscere e valutare gli ulteriori consumi idrici dell'insediamento**, che devono essere documentati e considerati nell'ambito delle verifiche ambientali e autorizzative.

Particolare rilevanza assume inoltre la **valutazione degli impatti cumulativi**, già prevista dalla normativa nazionale ed europea.

Gli Allegati V e VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 prevedono, nell'ambito delle rispettive procedure di valutazione ambientale, la considerazione del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati e degli effetti derivanti dall'utilizzo delle risorse naturali, compresa l'acqua.

Gli artt. 144 e 145 del medesimo decreto disciplinano inoltre la tutela delle risorse idriche e l'equilibrio del bilancio idrico, imponendo di considerare la disponibilità della risorsa in rapporto ai diversi fabbisogni.

La valutazione cumulativa non può essere limitata alla presenza di altri centri dati, ma deve comprendere **tutte le attività che esercitano pressioni sulle medesime risorse idriche**, compresi gli impianti industriali, gli impianti di produzione di biometano, le attività agricole e gli utilizzi civili.

In particolare, gli **impianti di biometano** possono presentare fabbisogni idrici rilevanti, variabili in funzione delle matrici trattate e delle tecnologie adottate. La loro presenza, insieme ad altri insediamenti produttivi, può concorrere a determinare una pressione significativa sulla disponibilità idrica locale.

La sostenibilità di un nuovo centro dati non può pertanto essere accertata considerando isolatamente i suoi consumi, senza verificare quelli degli altri impianti che insistono sul medesimo bacino idrografico.

Tale esigenza assume particolare importanza nei territori agricoli, nei quali i prelievi industriali si aggiungono ai fabbisogni irrigui, soprattutto durante i periodi estivi e di siccità.

Come già evidenziato nella precedente osservazione, i dati pubblicati da ARPA Lombardia confermano la vulnerabilità delle risorse idriche regionali, rendendo ancora più necessaria una valutazione complessiva dei prelievi e dei consumi nei periodi di maggiore criticità.

La valutazione dei consumi deve quindi essere rapportata all'effettiva disponibilità idrica del territorio, tenendo conto dei prelievi complessivi, delle variazioni stagionali e delle esigenze concorrenti dell'agricoltura, degli ecosistemi e delle comunità locali.

Tali accertamenti devono costituire un presupposto sostanziale della valutazione di compatibilità territoriale e del procedimento autorizzativo, e non un mero adempimento documentale.

La competenza regionale in materia di governo del territorio e pianificazione consente infatti di stabilire criteri di sostenibilità per la localizzazione delle infrastrutture, nel rispetto della disciplina statale in materia ambientale e autorizzativa.

La previsione di tali criteri non introduce una procedura alternativa al procedimento unico statale, ma individua condizioni sostanziali di compatibilità che devono essere verificate nell'ambito del procedimento competente.

Qualora gli accertamenti istruttori evidenzino che il fabbisogno idrico complessivo dell'infrastruttura, valutato anche in relazione agli effetti cumulativi con gli altri utilizzi della risorsa, non è sostenibile

rispetto alla disponibilità del bacino e alla tutela degli equilibri idrici, tale incompatibilità deve costituire motivo ostativo all'approvazione dell'intervento.

PROPOSTE DI MODIFICA NORMATIVA

Si propone di integrare l'art. 4, comma 5, della L.R. 11/2026, prevedendo che la documentazione progettuale contenga:

«a) un bilancio idrico complessivo dell'insediamento, comprensivo di tutti gli utilizzi della risorsa, delle fonti di approvvigionamento, dei volumi prelevati, dei consumi effettivi, delle eventuali restituzioni e dei fabbisogni massimi giornalieri e stagionali;

b) una valutazione degli effetti cumulativi dei fabbisogni idrici, riferita agli altri insediamenti e alle attività che utilizzano le medesime risorse, comprese le attività industriali, agricole e gli usi civili;

c) una verifica della compatibilità dei fabbisogni complessivi con la disponibilità idrica del bacino interessato, tenendo conto delle variazioni stagionali, dei periodi di siccità e delle esigenze degli ecosistemi e degli altri utilizzatori, sulla base dei dati disponibili e delle valutazioni delle autorità competenti.»

Si propone inoltre di integrare l'art. 2 della L.R. 11/2026 con il seguente comma:

«La sostenibilità idrica costituisce elemento sostanziale della valutazione di compatibilità territoriale degli insediamenti di centri dati. Nei procedimenti di competenza regionale o comunale, l'autorità competente valuta il fabbisogno idrico complessivo dell'intervento, anche in relazione agli effetti cumulativi e alla disponibilità della risorsa nel bacino interessato. Qualora sia accertata l'incompatibilità dell'intervento con la disciplina applicabile a tutela degli equilibri idrici e degli usi della risorsa, l'intervento non è assentibile. Restano ferme le competenze delle autorità preposte alla gestione delle risorse idriche e le disposizioni statali ed europee in materia ambientale e autorizzativa.»

La tutela delle risorse idriche non può esaurirsi nel divieto di consumo d'acqua per il raffreddamento. È necessario conoscere il fabbisogno idrico complessivo di ciascun centro dati e valutarlo unitamente ai consumi delle altre attività presenti nel territorio. Quando tale valutazione evidenzia l'insostenibilità dell'intervento, la conseguenza deve essere il diniego dell'autorizzazione, impedendo che nuovi insediamenti aggravino una pressione già incompatibile con la disponibilità della risorsa, a danno dell'agricoltura, degli ecosistemi e delle comunità locali.

3. DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI INTERVENTI E DELLE OPERE CONNESSE

Riferimento: art. 9, comma 1, lettera h), della proposta di legge, che introduce il comma 4-bis nell'art. 5 della L.R. 11/2026.

La disposizione proposta disciplina le condizioni urbanistiche e ambientali per l'insediamento dei centri dati, presentando già sotto tale profilo rilevanti criticità, che saranno specificamente esaminate

nelle successive osservazioni, con particolare riferimento alle competenze pianificatorie dei Comuni, alla riconducibilità dei centri dati alla destinazione urbanistica produttiva e all'applicazione delle procedure di VAS e VIA.

In questa sede si intende evidenziare un'ulteriore e fondamentale lacuna della disciplina proposta: **l'assenza di un espresso divieto di frazionamento artificioso degli interventi**, necessario per impedire che progetti sostanzialmente unitari vengano suddivisi in più componenti al fine di sottrarli alle valutazioni ambientali, alle soglie dimensionali, ai regimi autorizzativi e alle competenze amministrative stabilite dalla legge.

Il divieto deve riguardare tanto la suddivisione del centro dati in lotti, moduli o successive fasi realizzative, quanto la separazione formale delle infrastrutture energetiche, tecnologiche e di servizio funzionalmente connesse all'insediamento.

3.1. IL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO NELLA NORMATIVA AMBIENTALE EUROPEA E NAZIONALE

La direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e il D.Lgs. 152/2006 impongono che le valutazioni ambientali siano effettuate considerando le effettive caratteristiche e dimensioni degli interventi, senza che la loro suddivisione formale possa compromettere l'individuazione e la valutazione degli impatti.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, nella "sentenza 25 luglio 2008, causa C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA" (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62007CJ0142>), ha chiarito, in particolare ai punti 44 e 45, che gli obiettivi della disciplina sulla valutazione di impatto ambientale non possono essere elusi mediante il frazionamento dei progetti e che occorre considerare, ai fini della loro valutazione unitaria, anche la prossimità geografica, le caratteristiche comuni e le interazioni tra gli interventi.

Il principio trova applicazione anche ai centri dati, che possono essere realizzati attraverso successivi moduli edilizi e tecnologici, con incrementi progressivi della capacità informatica, della potenza elettrica richiesta e delle infrastrutture necessarie al loro funzionamento.

Quando più lotti o moduli costituiscono parti di un unico intervento programmato, la valutazione deve riguardare la configurazione complessiva del progetto, e non soltanto la singola fase presentata per l'autorizzazione.

La realizzazione per fasi non è di per sé illegittima. Diventa tuttavia incompatibile con la normativa ambientale quando la suddivisione impedisce di valutare unitariamente un intervento sostanzialmente unitario o consente di sottrarlo alle procedure previste dalla legge.

3.2. FRAZIONAMENTO DEI CENTRI DATI E SOGLIE DI COMPETENZA AUTORIZZATIVA

La questione assume particolare rilevanza in relazione alle soglie di potenza che determinano l'applicazione dei diversi regimi autorizzativi e l'individuazione dell'autorità competente.

Il divieto di frazionamento artificioso deve operare indipendentemente dalla potenza dichiarata per ciascun lotto o modulo, compresi gli interventi di potenza inferiori alle soglie previste dalla normativa applicabile.

Non può essere consentito che un centro dati unitariamente programmato venga suddiviso in più interventi formalmente autonomi, ciascuno di potenza inferiore alla soglia rilevante, al fine di evitare l'applicazione del regime autorizzativo previsto per l'infrastruttura complessiva.

La possibilità di presentare istanze distinte non comporta, infatti, che ciascuna componente possa essere considerata un progetto autonomo quando sussistano elementi oggettivi che ne dimostrino l'unitarietà sostanziale e funzionale.

La determinazione delle soglie e della competenza amministrativa deve avvenire considerando la configurazione complessiva dell'intervento e la potenza rilevante secondo i parametri stabiliti dalla normativa applicabile, comprensiva degli ampliamenti già programmati.

La suddivisione in moduli non può pertanto costituire uno strumento per sottrarre alla competenza statale interventi che, considerati unitariamente, vi sarebbero assoggettati.

Il medesimo principio deve essere rispettato nell'applicazione delle soglie regionali di rilevanza sovracomunale e nell'individuazione delle procedure di pianificazione e valutazione ambientale.

Il frazionamento artificioso può infatti determinare non soltanto l'elusione della VIA, della VAS e dell'AIA, ove applicabili, ma anche l'alterazione del regime autorizzativo e della competenza dell'amministrazione chiamata a valutare e approvare l'intervento.

3.3. OBBLIGO DI CONSIDERARE LE OPERE ENERGETICHE E INFRASTRUTTURALI FUNZIONALMENTE CONNESSE

L'unitarietà del progetto **non può essere valutata limitandosi agli edifici destinati a ospitare le apparecchiature informatiche.**

I centri dati richiedono infrastrutture energetiche e tecnologiche complesse, che possono comprendere impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo energetico (BESS), sottostazioni elettriche, connessioni alla rete, impianti di produzione energetica, gruppi elettrogeni e ulteriori opere indispensabili o funzionalmente collegate all'esercizio dell'infrastruttura digitale.

Quando tali opere costituiscono componenti funzionalmente integrate di un unico insediamento, devono essere considerate nell'ambito della valutazione complessiva del progetto, anche se assoggettate a distinti titoli autorizzativi o localizzate in comparti urbanistici differenti.

La separazione formale tra centro dati e impianti energetici non può essere utilizzata per escludere dalla valutazione ambientale gli effetti derivanti dall'intera trasformazione territoriale.

Si considerino, ad esempio, gli interventi nei quali un centro dati e un impianto fotovoltaico vengono previsti nell'ambito del medesimo piano attuativo, ma suddivisi in comparti formalmente autonomi, nonostante l'impianto energetico sia destinato prioritariamente ad alimentare il centro dati e la sua realizzazione risulti funzionalmente collegata all'insediamento digitale.

In tali ipotesi, la valutazione non può arrestarsi alla distinta destinazione urbanistica delle singole aree, ma deve accertare l'effettiva unitarietà dell'operazione e considerarne complessivamente il consumo di suolo, gli impatti ambientali, paesaggistici, energetici e infrastrutturali.

L'unitarietà sostanziale dell'intervento deve prevalere sulla sua artificiosa articolazione formale.

Ciò non comporta che qualsiasi impianto fotovoltaico o energetico presente nelle vicinanze di un centro dati debba automaticamente essere considerato parte dello stesso progetto. Il collegamento deve essere accertato sulla base di elementi oggettivi, quali la programmazione comune, la destinazione funzionale delle opere, la loro interdipendenza tecnica ed economica e le condizioni previste per la rispettiva realizzazione.

Resta in ogni caso distinto l'obbligo di valutare gli effetti cumulativi di progetti effettivamente autonomi, secondo la normativa ambientale applicabile.

3.4. NECESSITÀ DI UNA DISCIPLINA REGIONALE VINCOLANTE E RISPETTO DELLE COMPETENZE STATALI

La proposta di modifica dell'art. 5 della L.R. 11/2026 rappresenta la sede appropriata per introdurre una disposizione espressa sul divieto di frazionamento artificioso.

La disciplina regionale deve imporre che, **già nella fase di pianificazione e nell'istruttoria** dei procedimenti di competenza regionale e comunale, sia verificata l'unitarietà sostanziale dell'intervento, comprendendo tutti i moduli programmati e le opere funzionalmente connesse.

Tale verifica non può dipendere esclusivamente dall'identità del soggetto proponente, dalla coincidenza delle particelle catastali o dalla presentazione contestuale delle istanze.

Devono essere considerate le caratteristiche oggettive del progetto, la programmazione degli ampliamenti, l'interdipendenza delle opere e la loro destinazione a un risultato funzionale unitario.

Occorre tuttavia distinguere le conseguenze dell'accertamento in relazione all'autorità competente.

Nei procedimenti di competenza regionale, l'accertamento di un frazionamento artificioso deve impedire l'approvazione delle singole componenti separatamente presentate, fino alla ricostruzione del progetto unitario e alla verifica del corretto regime ambientale e autorizzativo.

Quando invece l'intervento complessivo risulti assoggettato alla **competenza statale**, la Regione non può sostituirsi all'amministrazione competente, ma deve trasmettere gli elementi istruttori acquisiti e segnalare formalmente il frazionamento, affinché siano applicate le procedure previste per il progetto unitario.

Analogamente, nell'esercizio delle proprie competenze urbanistiche, **i Comuni** non possono considerare autonomamente singoli comparti di un intervento sostanzialmente unitario, prescindendo dalle effettive dimensioni e dalle opere connesse.

L'eventuale approvazione di una variante urbanistica o di un piano attuativo non può sostituire né eludere le valutazioni ambientali e le autorizzazioni attribuite dalla legge ad altre amministrazioni.

Il divieto deve trovare applicazione **anche nei procedimenti pendenti**, nei quali restano comunque fermi gli obblighi già derivanti dalla normativa ambientale nazionale ed europea, senza che la disciplina transitoria regionale possa legittimare un frazionamento artificioso.

RICHIESTA DI INTEGRAZIONE NORMATIVA

Per tali ragioni, si chiede di integrare l'art. 9, comma 1, lettera h), della proposta di legge, mediante l'introduzione di un nuovo comma 4-ter nell'art. 5 della L.R. 11/2026, che stabilisca espressamente:

- Il divieto di frazionamento artificioso dei centri dati, mediante suddivisione in lotti, moduli, comparti, fasi realizzative o procedimenti distinti, quando tale suddivisione sia diretta o idonea a eludere la normativa ambientale e autorizzativa.
- L'obbligo di valutare unitariamente il progetto nella sua configurazione complessiva, comprendendo gli ampliamenti già programmati e le infrastrutture energetiche, tecnologiche e di servizio funzionalmente connesse, anche quando oggetto di istanze separate.

- L'applicazione del divieto indipendentemente dalla potenza dei singoli moduli, compresi quelli inferiori a 50 MW, con verifica delle soglie e delle competenze sulla base della potenza complessiva rilevante secondo la normativa applicabile.
- L'impossibilità di approvare, nei procedimenti regionali, singole componenti artificiosamente separate, senza la preventiva ricostruzione dell'intervento unitario e l'espletamento delle procedure prescritte.
- L'obbligo di segnalazione motivata alle amministrazioni statali competenti, quando il frazionamento riguarda interventi assoggettati alla loro competenza ambientale o autorizzativa, con trasmissione degli elementi istruttori acquisiti.

Si propone pertanto l'introduzione del seguente comma 4-ter nell'art. 5 della L.R. 11/2026:

«4-ter. È vietato il frazionamento artificioso degli interventi relativi alla realizzazione e all'ampliamento dei centri dati, mediante suddivisione in lotti, moduli, comparti, fasi realizzative o procedimenti distinti, quando tale suddivisione sia diretta o idonea a eludere l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale, pianificazione territoriale, soglie dimensionali, regimi autorizzativi o competenze amministrative.

Ai fini della pianificazione, delle valutazioni ambientali e dell'individuazione dei procedimenti applicabili, l'intervento è considerato nella sua configurazione complessiva, comprendendo gli ampliamenti già programmati e le opere energetiche, tecnologiche e infrastrutturali funzionalmente connesse, anche qualora siano oggetto di istanze separate o facciano capo a soggetti proponenti differenti.

Il divieto si applica indipendentemente dalla potenza dei singoli lotti o moduli, anche quando ciascuno di essi risulti inferiore alle soglie previste per l'attribuzione della competenza autorizzativa statale. La verifica delle soglie applicabili è effettuata considerando la configurazione sostanzialmente unitaria dell'intervento e la potenza complessiva rilevante secondo la normativa vigente.

Nei procedimenti di competenza regionale, l'accertamento di un frazionamento artificioso impedisce l'approvazione delle singole componenti separatamente presentate, fino alla ricostruzione del progetto unitario e all'espletamento delle valutazioni e delle procedure prescritte dalla normativa vigente.

Qualora emergano elementi indicativi di un frazionamento artificioso relativo a interventi soggetti alla competenza autorizzativa o ambientale statale, la Regione ne dà tempestiva e motivata comunicazione alle amministrazioni statali competenti, trasmettendo gli elementi istruttori acquisiti e richiedendo la verifica dell'unitarietà sostanziale del progetto e della corretta applicazione delle procedure previste dalla legge, prima dell'espressione dei propri pareri o assensi, ove proceduralmente possibile.

Restano ferme le competenze statali in materia di valutazione ambientale e autorizzazione degli interventi.»

Il divieto di frazionamento artificioso deve costituire una prescrizione espressa e vincolante della disciplina regionale. Non può essere consentito che un centro dati sostanzialmente unitario venga realizzato e autorizzato attraverso una successione di interventi formalmente autonomi, sottraendo alla valutazione complessiva le sue effettive dimensioni, le opere connesse e gli impatti ambientali e territoriali, né che tale suddivisione determini l'elusione delle competenze statali.

4. QUALIFICAZIONE URBANISTICA DEI CENTRI DATI, AUTONOMIA COMUNALE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Riferimento: art. 9, comma 1, lettere g) e h), della proposta di legge – modifiche all'art. 5 della L.R. 11/2026.

Le modifiche proposte all'art. 5 della L.R. 11/2026 presentano rilevanti criticità riguardanti i criteri di qualificazione urbanistica dei centri dati, il rispetto delle competenze pianificatorie comunali e il coordinamento tra pianificazione territoriale e valutazioni ambientali.

4.1. QUALIFICAZIONE URBANISTICA E SOGLIA DEI 5 MW

L'art. 5, comma 1, della L.R. 11/2026, nella formulazione confermata dalla proposta, qualifica come **produttivi** i centri dati con potenza richiesta di connessione **superiore a 5 MW**, considerando invece quelli **fino a 5 MW** compatibili anche con le destinazioni **terziaria e direzionale**.

Non è chiarito in base a quale criterio tecnico-urbanistico la potenza elettrica determini tale distinzione.

L'art. 23-ter del D.P.R. 380/2001 individua le categorie funzionali delle destinazioni d'uso, mentre l'art. 51 della L.R. 12/2005 disciplina le destinazioni urbanistiche nell'ambito della pianificazione comunale.

La qualificazione di un insediamento deve trovare fondamento nella funzione esercitata e nelle caratteristiche dell'attività. Un centro dati è un'infrastruttura tecnologica destinata all'elaborazione, alla conservazione e alla trasmissione di dati, attraverso sistemi informatici e impianti tecnologici complessi.

Un centro dati da 4 MW e uno da 40 MW possono svolgere la medesima attività: cambiano le dimensioni, i fabbisogni energetici e gli impatti territoriali, non necessariamente la funzione esercitata.

La potenza elettrica può giustificare differenti condizioni insediative, ma non costituisce, di per sé, un criterio di classificazione funzionale.

La legge non chiarisce perché, al superamento dei 5 MW, venga meno la compatibilità con le destinazioni terziaria e direzionale, né quali caratteristiche dell'attività giustifichino tale distinzione.

L'incoerenza emerge anche dal comma 2 dello stesso art. 5, che riconduce i centri dati agli insediamenti produttivi ai fini del contributo di costruzione e delle dotazioni territoriali, indipendentemente dalla potenza.

Si chiede pertanto di esplicitare i criteri tecnico-urbanistici della classificazione adottata e di valutare una disciplina insediativa specifica per i centri dati, che distingua la natura funzionale dell'attività dai parametri dimensionali, energetici e ambientali.

4.2. DESTINAZIONE PRODUTTIVA E CONFORMITÀ AL PGT

Il nuovo comma 4-bis prevede il ricorso al piano attuativo quando il PGT consenta già la destinazione produttiva e la trasformazione urbanistica dell'area risulti assentita.

La qualificazione legislativa di un centro dati come produttivo non può tuttavia determinare automaticamente la sua conformità urbanistica.

Un'area può essere stata destinata dal Comune ad attività produttive sulla base di caratteristiche e fabbisogni profondamente differenti da quelli di un centro dati.

Quest'ultimo può richiedere sottostazioni elettriche, nuove connessioni alla rete, impianti energetici, sistemi di raffreddamento e ulteriori infrastrutture con effetti rilevanti sull'assetto territoriale.

La compatibilità dell'insediamento deve quindi essere verificata rispetto al complesso delle previsioni del PGT, non soltanto alla destinazione d'uso generale.

La previsione di un'area produttiva non equivale a una preventiva scelta comunale di localizzarvi un centro dati.

La disposizione deve escludere ogni presunzione di conformità derivante dalla sola qualificazione produttiva, assicurando una verifica effettiva delle caratteristiche dell'intervento e delle opere connesse.

4.3. AUTONOMIA PIANIFICATORIA COMUNALE

La pianificazione urbanistica costituisce una funzione fondamentale dei Comuni, riconosciuta dall'art. 14, comma 27, lettera d), del D.L. 78/2010 e tutelata dai principi costituzionali di autonomia e sussidiarietà.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 179/2019, ha chiarito che la legislazione regionale può conformare le funzioni pianificatorie comunali, ma deve rispettare un ragionevole equilibrio tra gli interessi generali perseguiti e l'autonomia degli enti locali.

La Regione non può attribuire automaticamente alle precedenti scelte urbanistiche comunali un contenuto che esse non avevano.

Il Comune che abbia previsto un comparto produttivo non ha necessariamente valutato né approvato la localizzazione di un'infrastruttura digitale con specifici fabbisogni energetici, idrici e infrastrutturali.

La classificazione legislativa non deve quindi svuotare la potestà comunale di valutare la compatibilità delle trasformazioni con l'assetto del territorio e con l'interesse pubblico locale.

4.4. VARIANTI PUNTUALI E ALTERAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE GENERALE

Un'ulteriore criticità riguarda il rischio che il progressivo ricorso a varianti urbanistiche puntuali, finalizzate a consentire l'insediamento di singoli centri dati, determini una sostanziale alterazione dell'assetto pianificatorio comunale.

L'accumulo di varianti puntuali può modificare profondamente le scelte originarie del PGT, compromettendo la coerenza tra Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi, senza che venga effettuata una valutazione complessiva degli effetti delle trasformazioni sul territorio.

Si tratta di un problema urbanistico e giuridico concreto: la legittimità della singola variante non esaurisce la necessità di verificare la sostenibilità e la coerenza dell'assetto territoriale risultante dalla successione delle modifiche.

Il rischio è che la pianificazione generale venga progressivamente sostituita da una sommatoria di decisioni localizzative adottate in funzione delle singole iniziative private, anziché da una visione organica dello sviluppo territoriale.

Si chiede pertanto di prevedere che, nella valutazione delle varianti finalizzate all'insediamento di centri dati, il Comune consideri anche gli effetti cumulativi delle varianti già approvate e degli interventi programmati, verificando la perdurante coerenza complessiva del PGT e la necessità di una revisione organica della pianificazione comunale.

4.5. DISCREZIONALITÀ DELLE VARIANTI URBANISTICHE

Il nuovo comma 4-bis stabilisce che l'insediamento non conforme al PGT è subordinato all'approvazione di una variante.

Deve essere chiarito che la variante urbanistica non è un adempimento dovuto al proponente, ma una scelta discrezionale dell'amministrazione comunale, fondata sulla valutazione dell'interesse pubblico.

La non conformità di un progetto non determina alcun obbligo del Comune di modificare il proprio strumento urbanistico.

La rilevanza economica dell'investimento o l'interesse generale allo sviluppo delle infrastrutture digitali non comportano automaticamente la sussistenza dell'interesse pubblico alla specifica trasformazione territoriale.

Il Comune deve conservare la facoltà di non procedere alla variante quando ritenga l'insediamento incompatibile con le proprie scelte pianificatorie o non rispondente all'interesse pubblico.

La disposizione deve pertanto precisare che l'eventuale variante è rimessa alla valutazione discrezionale dell'amministrazione competente, nel rispetto delle procedure e delle competenze previste dalla legislazione vigente.

4.6. LIMITI DEL PIANO ATTUATIVO

Il piano attuativo non può essere utilizzato per superare la mancanza di conformità urbanistica dell'intervento.

La possibilità di procedere mediante piano attuativo presuppone che il centro dati, considerato nella sua configurazione complessiva, sia effettivamente conforme alle previsioni del PGT.

Non è sufficiente che l'area abbia una generica destinazione produttiva.

Qualora la realizzazione del centro dati comporti trasformazioni non consentite dallo strumento urbanistico vigente, il piano attuativo non può sostituire una nuova scelta pianificatoria.

In tali casi, l'insediamento potrà essere consentito soltanto ove venga legittimamente approvata la necessaria variante, previa autonoma valutazione dell'interesse pubblico da parte dell'amministrazione competente.

4.7. COORDINAMENTO TRA PIANIFICAZIONE, VAS E VIA

Il nuovo comma 4-bis prevede l'assoggettamento del piano attuativo a VAS qualora la precedente VAS del PGT non abbia considerato la localizzazione dei centri dati e i relativi effetti territoriali e ambientali.

La previsione riconosce che la valutazione ambientale di una generica destinazione produttiva non equivale necessariamente a quella di un centro dati.

Tuttavia, la disciplina rischia di separare la verifica formale della conformità urbanistica dalla valutazione sostanziale degli effetti dell'insediamento, rinviando quest'ultima a una fase nella quale la localizzazione potrebbe essere già sostanzialmente acquisita.

La direttiva 2001/42/CE e il D.Lgs. 152/2006 richiedono che la VAS accompagni le scelte pianificatorie al livello appropriato, consentendo l'effettiva considerazione delle alternative ragionevoli prima dell'approvazione.

Se la localizzazione del centro dati richiede una nuova scelta urbanistica, la valutazione ambientale deve accompagnare tale scelta e non essere rinviata a un piano attuativo che la presupponga già compiuta.

La VAS non può diventare uno strumento di successiva legittimazione ambientale di una localizzazione non adeguatamente pianificata.

Occorre inoltre chiarire che l'eventuale precedente VAS del PGT può essere considerata soltanto nei limiti degli effetti effettivamente esaminati, senza presumere che la valutazione di una generica destinazione produttiva comprenda anche gli impatti di un centro dati.

La disciplina deve rispettare i presupposti di assoggettamento a VAS e di verifica di assoggettabilità previsti dalla normativa nazionale ed europea.

Resta infine distinta la VIA, ove prescritta per il progetto o per le opere connesse.

La conformità urbanistica non equivale alla compatibilità ambientale; la VAS non sostituisce la VIA; l'eventuale VIA favorevole non elimina automaticamente la necessità delle valutazioni e degli atti urbanistici richiesti dalla legge.

Le diverse procedure devono essere coordinate, considerando l'insediamento nella sua configurazione complessiva, comprese le infrastrutture energetiche e le opere funzionalmente connesse, nonché gli effetti cumulativi.

PROPOSTE DI MODIFICA

Per le ragioni esposte, si chiede la revisione delle lettere g) e h) dell'art. 9, comma 1, della proposta di legge, al fine di:

- 1. Giustificare o rivedere la classificazione urbanistica fondata sulla soglia di 5 MW, valutando una disciplina specifica per i centri dati.**
- 2. Escludere ogni automatismo tra qualificazione produttiva e conformità al PGT, imponendo la verifica dell'intervento e delle opere connesse rispetto al complesso delle previsioni urbanistiche.**
- 3. Salvaguardare espressamente la discrezionalità pianificatoria comunale, precisando che l'eventuale variante è subordinata a un'autonoma valutazione dell'interesse pubblico e non costituisce un atto dovuto al proponente.**
- 4. Limitare il ricorso al piano attuativo agli interventi effettivamente conformi al PGT, senza consentirne l'utilizzo per sostituire scelte urbanistiche che richiedono una variante.**
- 5. Garantire il corretto coordinamento tra pianificazione, VAS e VIA, assicurando la valutazione delle alternative localizzative, degli impatti complessivi e delle opere connesse secondo le rispettive discipline.**

Si propone inoltre di integrare l'art. 5 della L.R. 11/2026 con la seguente disposizione:

«La qualificazione urbanistica dei centri dati prevista dal presente articolo non determina, di per sé, la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici comunali, né pregiudica l'esercizio delle competenze pianificatorie dei Comuni. L'eventuale variante urbanistica costituisce una scelta discrezionale dell'amministrazione competente, subordinata alla valutazione dell'interesse pubblico alla trasformazione proposta. Il ricorso al piano attuativo presuppone l'effettiva conformità dell'intervento, comprensivo delle opere funzionalmente connesse, al complesso delle previsioni urbanistiche vigenti. Restano ferme le procedure di valutazione ambientale previste dalla normativa statale ed europea e le competenze delle rispettive autorità.

Ai fini dell'eventuale approvazione della variante urbanistica, il Comune valuta altresì gli effetti cumulativi delle trasformazioni già assentite e di quelle programmate, verificandone la coerenza con l'assetto complessivo del piano di governo del territorio e con le dotazioni territoriali e di servizi.»

La disciplina regionale non può trasformare una classificazione urbanistica astratta in una presunzione di compatibilità territoriale, né subordinare le scelte pianificatorie dei Comuni alle esigenze insediative dei proponenti. La localizzazione dei centri dati deve essere valutata nel rispetto dell'interesse pubblico, dell'autonomia comunale e delle garanzie ambientali previste dall'ordinamento.

5. SOSTENIBILITÀ ENERGETICA

Riferimenti: art. 9, comma 1, lettere a), d), e) e i), della proposta di legge – artt. 1, 2, 4 e 8 della L.R. 11/2026.

La sostenibilità energetica dei centri dati costituisce un elemento essenziale della valutazione degli insediamenti, in considerazione dell'elevata potenza elettrica richiesta, della continuità dei consumi e delle infrastrutture necessarie al loro funzionamento.

La disciplina europea attribuisce specifica rilevanza alla misurazione delle prestazioni energetiche e alla sostenibilità dei centri dati.

L'art. 12 e l'allegato VII della direttiva (UE) 2023/1791, unitamente al regolamento delegato (UE) 2024/1364, individuano obblighi di trasparenza, indicatori di prestazione e metodologie di rilevazione riguardanti, tra l'altro, i consumi energetici, l'utilizzo delle fonti rinnovabili, l'efficienza dei sistemi di raffreddamento, i consumi idrici e il recupero del calore.

L'art. 26, paragrafi 6 e 7, della medesima direttiva disciplina il recupero del calore di scarto dei centri dati con potenza totale assorbita nominale superiore a 1 MW e le relative analisi costi-benefici, secondo le condizioni e le eccezioni previste dalla disposizione.

L'art. 6 della direttiva (UE) 2019/944 riconosce inoltre la rilevanza della capacità effettiva della rete elettrica, prevedendo che il gestore possa rifiutare l'accesso quando non disponga della capacità necessaria, sulla base di criteri oggettivi e tecnicamente ed economicamente giustificati.

Il regolamento (UE) 2019/943 individua, tra gli obiettivi del mercato elettrico, la sicurezza dell'approvvigionamento, l'efficienza energetica e l'integrazione delle fonti rinnovabili.

In materia ambientale, il D.Lgs. 152/2006 impone, nei casi previsti, la valutazione degli effetti significativi dei progetti, comprese le interazioni con le opere funzionalmente connesse e gli impatti cumulativi pertinenti.

La previsione di specifici requisiti di compatibilità energetica e infrastrutturale degli insediamenti trova fondamento nelle competenze legislative regionali in materia di governo del territorio e di energia, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale e delle competenze riservate allo Stato.

Tale quadro normativo giustifica l'introduzione, nell'ambito delle competenze regionali, di **una verifica sostanziale della sostenibilità energetica e infrastrutturale quale condizione di compatibilità urbanistica e territoriale dell'insediamento.**

5.1. APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO

Il nuovo art. 2, comma 1-bis, prevede che il fabbisogno elettrico dei centri dati, per la quota non coperta da energia rinnovabile prodotta e autoconsumata nel sito, sia assicurato mediante accordi di compravendita di energia da fonti rinnovabili.

Il nuovo art. 4, comma 5, lettera b), richiede la certificazione mediante garanzie di origine e, in caso di power purchase agreement (PPA), l'indicazione della durata contrattuale e dei quantitativi di energia acquistati.

La sottoscrizione di contratti di acquisto di energia rinnovabile non dimostra, tuttavia, di per sé, la sostenibilità energetica dell'insediamento.

Le garanzie di origine certificano gli attributi rinnovabili dell'energia secondo la disciplina applicabile, ma non attestano necessariamente la corrispondenza temporale tra produzione e consumo, l'effettiva disponibilità della potenza richiesta o l'assenza di impatti sulle infrastrutture elettriche.

Occorre pertanto richiedere la quantificazione del fabbisogno energetico complessivo, della potenza massima assorbita, dei consumi annui stimati e dei profili di carico, distinguendo l'energia autoconsumata da quella acquistata mediante contratti.

5.2. CAPACITÀ DELLA RETE E OPERE CONNESSE

Il nuovo art. 2, comma 1-quater, consente che la soluzione di connessione definitiva alla Rete di Trasmissione Nazionale faccia riferimento anche a stazioni elettriche il cui progetto sia stato soltanto depositato ai fini autorizzativi.

Il semplice deposito di un progetto non garantisce l'autorizzazione, la realizzazione o l'effettiva disponibilità dell'infrastruttura elettrica necessaria.

La soluzione tecnica di connessione non può pertanto essere considerata sufficiente a dimostrare la concreta realizzabilità e sostenibilità dell'intervento.

La documentazione progettuale deve individuare tutte le opere elettriche funzionalmente connesse, il relativo stato autorizzativo, le tempistiche previste e le condizioni necessarie per l'entrata in esercizio del centro dati.

Anche l'eventuale ricorso a connessioni temporanee in media tensione, nei casi consentiti dalla normativa statale, deve avvenire nel rispetto delle verifiche tecniche e delle condizioni previste dalla disciplina applicabile.

L'eventuale alimentazione temporanea non può giustificare una valutazione limitata alla sola fase iniziale di esercizio, né consentire di rinviare l'esame degli effetti ambientali e territoriali della configurazione definitiva dell'insediamento e delle infrastrutture necessarie al suo funzionamento.

La valutazione urbanistica e ambientale deve inoltre considerare gli effetti delle infrastrutture necessarie all'alimentazione elettrica, evitando che la separazione dei relativi procedimenti determini una sottovalutazione degli impatti complessivi.

5.3. IMPIANTI ENERGETICI E UNITARIETÀ DEL PROGETTO

L'obbligo di approvvigionamento mediante energia rinnovabile impone di chiarire se il fabbisogno del centro dati sia soddisfatto attraverso impianti già esistenti oppure mediante la realizzazione di nuove infrastrutture energetiche.

Occorre distinguere i contratti di acquisto di energia rinnovabile, che non implicano necessariamente un collegamento fisico a uno specifico impianto di produzione, dalle situazioni in cui la realizzazione e il funzionamento del centro dati dipendano da nuovi impianti di produzione, sistemi di accumulo, stazioni elettriche o altre infrastrutture progettate specificamente per il suo esercizio.

In quest'ultima ipotesi deve essere verificato il rapporto di interdipendenza funzionale tra tali infrastrutture e l'insediamento principale.

La separazione formale dei progetti, la diversità dei soggetti proponenti o la distinta presentazione delle istanze non possono, di per sé, escludere l'unitarietà funzionale dell'intervento.

Quando le opere energetiche costituiscono componenti funzionalmente connesse e necessarie alla realizzazione o all'esercizio del centro dati, i relativi effetti devono essere considerati congiuntamente nelle valutazioni ambientali applicabili, evitando frazionamenti artificiosi idonei a eludere soglie dimensionali, procedure di valutazione o competenze autorizzative previste dalla normativa vigente.

Non può essere riconosciuta la sostenibilità energetica di un insediamento facendo affidamento su infrastrutture future, funzionalmente indispensabili al progetto, senza considerarle nella valutazione complessiva dei suoi effetti territoriali e ambientali.

Occorre pertanto richiedere che il proponente individui gli impianti e le infrastrutture sui quali si fonda la soluzione di approvvigionamento energetico, distinguendo quelli esistenti e operativi da quelli ancora da autorizzare o realizzare, documentandone il rapporto funzionale con il centro dati.

5.4. IMPATTI CUMULATIVI E ASSENTIBILITÀ

La crescente concentrazione di centri dati in determinati ambiti territoriali impone di valutare non soltanto il fabbisogno del singolo intervento, ma anche gli effetti cumulativi delle richieste di connessione e delle infrastrutture necessarie.

La verifica deve considerare, sulla base dei dati disponibili e delle valutazioni dei soggetti competenti, gli insediamenti esistenti, autorizzati o concretamente programmati, le relative esigenze energetiche e le conseguenti trasformazioni territoriali.

La disponibilità di una soluzione tecnica di connessione non equivale alla compatibilità urbanistica e ambientale dell'insediamento.

La sostenibilità energetica e infrastrutturale deve costituire un requisito sostanziale di assentibilità, da valutare nell'ambito del procedimento autorizzativo applicabile.

Un centro dati che, per dimensioni, fabbisogno energetico e opere necessarie alla sua alimentazione, determini impatti territoriali o ambientali incompatibili con la disciplina applicabile non deve poter essere assentito, anche qualora disponga di una soluzione tecnica di connessione alla rete.

La verifica della sostenibilità energetica e infrastrutturale deve essere effettuata dall'autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzativo applicabile, acquisendo le valutazioni tecniche dei gestori della rete e delle amministrazioni interessate.

La fattibilità tecnica della connessione elettrica non può essere considerata, di per sé, dimostrazione della compatibilità territoriale e ambientale dell'insediamento.

5.5. RECUPERO DEL CALORE

La proposta regionale richiama il recupero e il riutilizzo del calore di scarto, anche attraverso reti di teleriscaldamento, senza tuttavia prevedere un espresso obbligo di documentarne la concreta fattibilità.

L'art. 26, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2023/1791 attribuisce specifica rilevanza al recupero del calore prodotto dai centri dati, prevedendo, nei casi stabiliti, una valutazione della fattibilità tecnica ed economica delle relative soluzioni.

La disciplina regionale dovrebbe pertanto richiedere una specifica analisi delle quantità di calore recuperabili, delle possibilità di utilizzo interno o esterno all'insediamento e dell'eventuale collegamento a reti di teleriscaldamento, in coordinamento con gli obblighi già previsti dalla normativa applicabile.

La valutazione deve inoltre considerare le opere infrastrutturali necessarie al recupero e al trasporto del calore, il relativo consumo di suolo e gli ulteriori impatti territoriali e ambientali, affinché i benefici energetici attesi siano valutati unitamente agli effetti complessivi dell'intervento.

L'eventuale impossibilità di recupero dovrebbe essere adeguatamente motivata e documentata, evitando che la sostenibilità energetica rimanga affidata a generiche dichiarazioni progettuali.

5.6. COERENZA CON IL PROGRAMMA REGIONALE ENERGIA AMBIENTE E CLIMA (PREAC) E CON LA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA NAZIONALE

La disciplina regionale dei centri dati deve essere valutata anche alla luce degli obiettivi e degli strumenti di programmazione energetica e climatica che la stessa Regione Lombardia ha adottato.

L'art. 30 della L.R. 26/2003 attribuisce al Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC) la definizione degli obiettivi e delle misure di riduzione dei consumi energetici, l'individuazione del fabbisogno energetico regionale complessivo, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il progressivo incremento della resilienza del sistema energetico ai cambiamenti climatici.

Il PREAC, approvato con D.G.R. XI/7553 del 15 dicembre 2022, individua obiettivi di riduzione dei consumi energetici finali e di incremento della produzione da fonti rinnovabili, da perseguire attraverso specifiche misure di programmazione e monitoraggio.

La realizzazione di numerosi centri dati, caratterizzati da elevati fabbisogni elettrici e consumi continuativi, costituisce un fattore potenzialmente rilevante per l'evoluzione della domanda energetica regionale.

Occorre pertanto verificare se gli scenari di consumo assunti dal PREAC, anche alla luce dei successivi monitoraggi, considerino adeguatamente il fabbisogno aggiuntivo derivante dai centri dati esistenti, autorizzati e programmati, nonché le conseguenze sulla domanda elettrica complessiva e sulle infrastrutture necessarie al relativo approvvigionamento.

La questione assume particolare rilevanza anche rispetto al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), con il quale la programmazione regionale deve coordinarsi.

La previsione di contratti di acquisto di energia rinnovabile non esaurisce tale verifica: la copertura contrattuale dei consumi del singolo centro dati non dimostra, di per sé, la compatibilità della crescita complessiva della domanda elettrica con gli scenari e gli obiettivi della programmazione energetica.

Un ulteriore profilo riguarda **il recupero del calore di scarto**. La seconda relazione di monitoraggio del PREAC, nell'ambito della misura M1 dedicata allo sviluppo del teleriscaldamento efficiente, individua espressamente i data center tra le possibili fonti di calore recuperabile.

La disciplina regionale dovrebbe pertanto assicurare che le valutazioni relative al recupero del calore, nei casi previsti dalla normativa europea e nazionale, siano effettivamente coordinate con le opportunità di utilizzo individuate dalla programmazione energetica territoriale, senza limitarsi a generiche dichiarazioni di sostenibilità.

Si chiede pertanto che la Regione verifichi e documenti la coerenza della disciplina proposta con il PREAC e con il PNIEC, con particolare riferimento:

- **alla quantificazione del fabbisogno elettrico complessivo dei centri dati esistenti, autorizzati e programmati;**
- **all'incidenza della domanda aggiuntiva sugli scenari energetici regionali e sul conseguimento degli obiettivi di efficienza e decarbonizzazione;**
- **alla necessità di aggiornare gli scenari e le misure di programmazione qualora emergano scostamenti significativi;**
- **all'effettiva valorizzazione delle opportunità di recupero del calore, secondo le condizioni previste dalla normativa applicabile.**

La Regione non può limitarsi a disciplinare la sostenibilità energetica dei singoli insediamenti senza verificare, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, gli effetti complessivi della loro diffusione sul sistema energetico lombardo.

PROPOSTE DI MODIFICA

Si chiede di integrare l'art. 4, comma 5, della L.R. 11/2026 prevedendo che la documentazione progettuale:

“a) quantifichi la potenza massima richiesta, i consumi elettrici annui stimati e i profili di carico dell'intero insediamento, comprese le infrastrutture funzionalmente connesse;

b) documenti le modalità di approvvigionamento energetico, distinguendo l'autoproduzione e l'autoconsumo dagli acquisti contrattuali, con indicazione delle caratteristiche e della durata degli accordi;

c) individui le opere necessarie alla connessione elettrica, il relativo stato autorizzativo, le condizioni tecniche e le tempistiche previste per la loro realizzazione;

d) illustri gli effetti cumulativi dei fabbisogni energetici e delle infrastrutture connesse, sulla base dei dati disponibili relativi agli altri insediamenti esistenti, autorizzati o programmati nell'area interessata;

e) contenga una valutazione tecnica delle possibilità di recupero e utilizzo del calore di scarto, in conformità alla disciplina europea e nazionale applicabile;

f) individui gli impianti di produzione da fonti rinnovabili, i sistemi di accumulo e le infrastrutture elettriche funzionalmente connessi all'intervento, specificandone lo stato autorizzativo e realizzativo, nonché gli eventuali rapporti di interdipendenza funzionale, ai fini della valutazione unitaria degli effetti ambientali e territoriali nei casi previsti dalla normativa vigente.

g) documenti la coerenza del fabbisogno energetico dell'intervento con gli strumenti di programmazione energetica regionale, con particolare riferimento al Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC), fornendo gli elementi necessari a valutarne l'incidenza sulla domanda elettrica complessiva e sugli effetti cumulativi degli insediamenti esistenti, autorizzati e concretamente programmati, sulla base dei dati disponibili.”

Si propone inoltre di integrare l'art. 2, comma 1-quater, con la seguente disposizione:

«La soluzione di connessione costituisce elemento della documentazione progettuale e non sostituisce le valutazioni urbanistiche, territoriali e ambientali previste dalla normativa vigente. L'attivazione del centro dati resta subordinata alla disponibilità delle infrastrutture elettriche necessarie e al rispetto delle condizioni stabilite dalle autorità competenti e dai gestori di rete, secondo la disciplina applicabile.»

Si propone infine di introdurre nell'art. 2 della L.R. 11/2026 il seguente comma:

«L'insediamento e l'ampliamento dei centri dati sono subordinati alla verifica della sostenibilità energetica e infrastrutturale dell'intervento, effettuata dall'autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzativo applicabile, nel rispetto delle competenze statali e regionali.

La verifica considera il fabbisogno complessivo di energia, le opere necessarie per l'alimentazione elettrica, gli eventuali rapporti di interdipendenza funzionale con impianti di produzione e sistemi di accumulo, gli effetti cumulativi degli insediamenti esistenti, autorizzati o concretamente programmati e la compatibilità delle conseguenti trasformazioni con il territorio interessato.

Qualora tale verifica evidenzi impatti territoriali o ambientali incompatibili con la disciplina applicabile, l'intervento non è assentibile, ferme restando le competenze delle autorità preposte alla gestione e all'autorizzazione delle infrastrutture elettriche.»

Si propone inoltre di integrare l'art. 8 della L.R. 11/2026 con il seguente comma:

«Nell'ambito delle attività di monitoraggio e programmazione di propria competenza, la Regione verifica periodicamente l'incidenza del fabbisogno energetico complessivo dei centri dati esistenti, autorizzati e concretamente programmati sugli scenari di domanda elettrica e sugli obiettivi di efficienza energetica, sviluppo delle fonti rinnovabili e decarbonizzazione definiti dal Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC), tenendo conto degli indirizzi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

Gli esiti della verifica sono considerati nell'ambito del monitoraggio e dell'aggiornamento della programmazione energetica regionale e, qualora emergano scostamenti significativi, ai fini dell'individuazione delle misure correttive di competenza regionale.»

La sostenibilità energetica deve costituire una condizione effettiva di compatibilità dell'insediamento, non una mera attestazione documentale. L'esistenza di contratti di acquisto di energia rinnovabile o di una soluzione tecnica di connessione non può, da sola, giustificare l'assenso a interventi i cui effetti territoriali e ambientali risultino incompatibili con la disciplina applicabile, né consentire di sottrarre alla valutazione complessiva le infrastrutture energetiche funzionalmente connesse e indispensabili al progetto.

6. CALORE DISPERSO, ISOLE DI CALORE E TUTELA DELLA SALUTE, DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E DEL TERRITORIO

Riferimenti: art. 9 della proposta di legge – artt. 2 e 4 della L.R. 11/2026.

Come evidenziato nell'osservazione precedente, il recupero e il riutilizzo del calore prodotto dai centri dati costituiscono un elemento essenziale della sostenibilità energetica di tali infrastrutture.

Il recupero del calore, tuttavia, non esaurisce il problema dell'impatto termico. Occorre considerare anche la quota che viene dispersa nell'ambiente attraverso i sistemi di raffreddamento e, soprattutto, gli effetti che tale dispersione può determinare sul territorio.

La proposta di legge, pur intervenendo sulle modalità di raffreddamento e sull'utilizzo delle risorse idriche, non introduce una specifica disciplina relativa alla **quantificazione del calore disperso, alla formazione o all'aggravamento delle isole di calore e alle possibili interferenze con i processi di dispersione degli inquinanti atmosferici.**

Si tratta di una lacuna rilevante, alla luce degli obblighi di tutela ambientale e sanitaria già previsti dall'ordinamento e delle particolari condizioni atmosferiche del territorio lombardo.

Gli artt. 9 e 32 della Costituzione riconoscono la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della salute tra i valori fondamentali dell'ordinamento. L'art. 41 Cost. stabilisce inoltre che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente.

L'art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea individua nei principi di precauzione, prevenzione e correzione dei danni prioritariamente alla fonte i fondamenti della politica ambientale europea.

Tali principi trovano espressione nell'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006, mentre l'art. 3-quater del medesimo decreto impone la prioritaria considerazione degli interessi ambientali nell'esercizio della discrezionalità amministrativa.

Il calore è, inoltre, espressamente riconosciuto quale fattore di impatto ambientale dall'allegato IV alla direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e dall'allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, che includono le emissioni termiche tra gli elementi da considerare nella valutazione degli effetti ambientali significativi dei progetti sottoposti a VIA.

Il calore disperso non costituisce pertanto un fattore estraneo alla tutela ambientale, ma un'emissione espressamente contemplata dalla normativa europea e nazionale.

Assume particolare rilievo l'art. 3-quinquies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, che consente alle Regioni di adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive quando siano giustificate da situazioni particolari del territorio, purché non comportino arbitrarie discriminazioni o ingiustificati aggravati procedurali.

La disposizione offre un preciso fondamento alla richiesta di introdurre specifiche misure regionali di valutazione degli effetti termici dei centri dati, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze e della disciplina statale applicabile.

6.1. LE SPECIFICHE CONDIZIONI ATMOSFERICHE DELLA LOMBARDIA

L'esigenza di disciplinare gli effetti del calore disperso assume particolare rilevanza in Lombardia, in ragione delle caratteristiche orografiche, meteorologiche e ambientali del territorio.

È la stessa Regione Lombardia a riconoscere ufficialmente che la collocazione della Pianura Padana tra le Alpi e gli Appennini determina condizioni particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti atmosferici.

Nella documentazione regionale sono espressamente richiamati il debole regime dei venti, la persistenza di condizioni di stabilità atmosferica, le frequenti inversioni termiche e la ridotta altezza dello strato di rimescolamento, fattori che favoriscono l'accumulo degli inquinanti negli strati atmosferici prossimi al suolo.

La Regione riconosce inoltre che le condizioni meteorologiche incidono sia sui processi di trasporto e dispersione degli inquinanti sia sulle reazioni chimiche che contribuiscono alla formazione degli inquinanti secondari, tra cui l'ozono.

Fonte: Regione Lombardia, Specificità del contesto lombardo, variabili meteorologiche e inquinanti, aggiornamento 25 marzo 2026:

<https://www.regione.lombardia.it/ambiente-e-territorio/qualita-dell-aria/specificita-del-contesto-lombardo%2C-variabili-meteorologiche-e-inquinanti>

Le criticità sono confermate dai dati ufficiali sulla qualità dell'aria relativi al 2025.

ARPA Lombardia ha rilevato:

- 66 giorni di superamento del limite giornaliero di PM10 nelle stazioni milanesi di Pascal e Marche, rispetto al massimo normativo di 35 superamenti annui;
- 67 giorni di superamento del medesimo limite nella stazione di Soresina, in provincia di Cremona;
- una concentrazione media annua di PM2,5 pari a 27 µg/m³ a Soresina, superiore al limite di 25 µg/m³;
- il permanere di diffuse criticità relative all'ozono, per il quale non emerge un chiaro miglioramento dei superamenti del valore obiettivo nel tempo.

I dati evidenziano miglioramenti pluriennali per diversi inquinanti, ma confermano la persistenza di condizioni di criticità atmosferica.

Fonti:

- ARPA Lombardia, Qualità dell'aria, prosegue il miglioramento anche nell'anno 2025: <https://www.arpalombardia.it/agenda/notizie/2026/qualita-dell-aria-prosegue-il-miglioramento-anche-nell-anno-2025/>

- ARPA Lombardia, Rapporto sullo stato dell'ambiente – Aria, analisi 2025: <https://www.arpalombardia.it/rapporto-stato-ambiente/aria/>
- ARPA Lombardia, Indicatore particolato PM2,5 – 2025: <https://www.arpalombardia.it/indicatori/2025/aria/particolato-pm2-5/>

La vulnerabilità atmosferica del territorio lombardo costituisce dunque un dato oggettivo, già riconosciuto e documentato dalle stesse istituzioni regionali.

In tale contesto, la dispersione di quantità significative di calore da parte di infrastrutture a funzionamento continuativo non può essere considerata irrilevante senza una verifica tecnica dei suoi effetti.

Proprio le peculiarità territoriali e ambientali della Lombardia giustificano, ai sensi dell'art. 3-quinquies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e in applicazione dei principi di precauzione e prevenzione, l'introduzione di specifiche garanzie per la valutazione dell'impatto termico dei centri dati.

6.2. ISOLE DI CALORE, DISPERSIONE DEGLI INQUINANTI ED EFFETTI SANITARI E AMBIENTALI

La valutazione dell'impatto termico non può esaurirsi nella quantificazione del calore disperso, ma deve accertare le conseguenze che esso può determinare nello specifico contesto territoriale.

Particolare attenzione deve essere riservata alla formazione o all'aggravamento delle isole di calore, alle alterazioni della temperatura, dell'umidità e della circolazione atmosferica e alle possibili interferenze con i processi di formazione, trasporto, dispersione, concentrazione e deposizione degli inquinanti atmosferici.

La valutazione della qualità dell'aria e degli effetti sanitari deve tenere conto delle alterazioni microclimatiche riconducibili al calore disperso dall'impianto, verificando se esse possano modificare le condizioni di dispersione e concentrazione degli inquinanti.

Quando tali interazioni possano incidere significativamente sui risultati, le modellazioni ambientali e sanitarie devono essere integrate, evitando valutazioni fondate su condizioni meteorologiche che non rappresentino adeguatamente gli effetti dell'insediamento.

L'analisi deve comprendere le condizioni meteorologiche sfavorevoli, le ondate di calore, gli scenari di massimo esercizio e gli effetti cumulativi derivanti dalla presenza di altri centri dati o sorgenti termiche.

Devono inoltre essere considerati gli effetti potenziali sulla salute della popolazione, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e ai recettori sensibili, nonché sulle attività agricole, sulla vegetazione e sugli ecosistemi.

La previsione di alberature, coperture verdi o altre sistemazioni superficiali non costituisce, di per sé, dimostrazione dell'efficace mitigazione del calore espulso dai sistemi di raffreddamento. Occorre verificare quantitativamente l'efficacia delle misure rispetto agli impatti effettivamente individuati.

La valutazione deve inoltre tenere conto degli indirizzi del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 dicembre 2023, con particolare riferimento alla riduzione della vulnerabilità dei territori agli eventi climatici estremi e all'aggravamento dei fenomeni di isola di calore.

La localizzazione di infrastrutture caratterizzate da una dispersione continuativa di calore richiede pertanto una verifica specifica della compatibilità degli effetti termici con le condizioni climatiche locali e con le esigenze di adattamento del territorio, soprattutto nelle aree già esposte a temperature elevate e in prossimità di insediamenti residenziali e recettori sensibili.

6.3. EMISSIONI ATMOSFERICHE DEI GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA

Un ulteriore profilo di criticità riguarda i gruppi elettrogeni di emergenza, generalmente previsti per assicurare la continuità operativa dei centri dati in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

Tali impianti, spesso alimentati a gasolio, possono costituire sorgenti emissive significative, in relazione alla potenza complessivamente installata, al numero dei generatori, alle caratteristiche dei combustibili utilizzati e alle modalità di esercizio.

La loro qualificazione come sistemi di emergenza non comporta, di per sé, l'irrilevanza delle emissioni atmosferiche.

Devono essere considerati anche i funzionamenti necessari alle prove periodiche, alla manutenzione e alla verifica dell'efficienza dei sistemi, oltre agli scenari di effettiva attivazione in caso di indisponibilità della rete elettrica.

La valutazione deve comprendere le emissioni di ossidi di azoto (NO_x), particolato e degli altri inquinanti pertinenti, considerando le caratteristiche degli impianti, le ore di funzionamento previste e gli effetti cumulativi con le altre sorgenti emissive presenti nel territorio.

Particolare attenzione deve essere riservata agli insediamenti localizzati in aree già caratterizzate da criticità della qualità dell'aria, evitando che la suddivisione dei gruppi elettrogeni in unità distinte determini un'incompleta valutazione della potenza installata e delle emissioni complessive.

La disciplina regionale deve pertanto assicurare, nell'ambito delle competenze proprie e nel rispetto dei regimi autorizzativi stabiliti dalla normativa statale, che le emissioni dei sistemi di alimentazione

di emergenza siano adeguatamente rappresentate e valutate nei procedimenti pertinenti, anche in relazione agli effetti cumulativi e alle condizioni ambientali locali.

6.4. QUANTIFICAZIONE A CARICO DEL PROPONENTE E VALUTAZIONE INDIPENDENTE DI ARPA LOMBARDIA

Alla luce dei principi richiamati e delle specifiche condizioni del territorio lombardo, si propone di introdurre un **obbligo di caratterizzazione dell'impatto termico per tutti i progetti di centri dati localizzati in Lombardia, indipendentemente dalla potenza dell'impianto e dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, secondo modalità rispettose della disciplina statale applicabile.**

Il proponente deve quantificare il calore prodotto, recuperato e disperso nell'ambiente, individuare le modalità e i punti di emissione e documentare, mediante idonee simulazioni, i potenziali effetti termici e microclimatici, anche cumulativi.

Ad ARPA Lombardia deve essere affidata la verifica dell'attendibilità dei dati e delle simulazioni, nonché la valutazione tecnica indipendente degli effetti del calore disperso in relazione alle caratteristiche del territorio interessato.

La valutazione deve riguardare le isole di calore, le possibili alterazioni dei processi di dispersione degli inquinanti, gli effetti sui recettori sensibili, sulle attività agricole e sugli ecosistemi e l'efficacia delle misure di prevenzione e mitigazione.

La compatibilità termica e microclimatica deve assumere rilevanza sostanziale nella valutazione dell'insediamento.

Nei procedimenti di competenza regionale o comunale, l'accertamento di effetti incompatibili con la disciplina applicabile e non efficacemente prevenibili o mitigabili deve costituire motivo ostativo all'autorizzazione.

Nei procedimenti di competenza statale, la Regione deve valutare espressamente gli impatti termici e microclimatici nell'ambito delle proprie attribuzioni, avvalendosi del supporto tecnico di ARPA Lombardia ed esprimendo, quando ne ricorrano i presupposti, un motivato parere negativo, secondo la disciplina del procedimento applicabile.

6.5. MONITORAGGIO SUCCESSIVO ALLA MESSA IN ESERCIZIO

La valutazione preventiva deve essere accompagnata da un monitoraggio successivo alla messa in esercizio, a cura e spese del gestore, secondo modalità proporzionate alle caratteristiche dell'impianto e del territorio.

Il monitoraggio deve consentire di verificare il calore effettivamente disperso, le alterazioni microclimatiche, l'eventuale formazione o aggravamento delle isole di calore e, ove rilevanti, le interferenze con la dispersione degli inquinanti atmosferici.

ARPA Lombardia deve verificare i risultati del monitoraggio, confrontandoli con le previsioni progettuali e segnalando all'autorità competente eventuali criticità, ai fini dell'adozione delle misure correttive consentite dalla normativa applicabile.

PROPOSTE DI MODIFICA NORMATIVA

Si propone di integrare l'art. 4 della L.R. 11/2026 con una disposizione del seguente tenore:

«Per i progetti di realizzazione e ampliamento di centri dati localizzati nel territorio regionale, il proponente predispose una relazione di caratterizzazione dell'impatto termico, contenente la quantificazione del calore prodotto, recuperato e disperso nell'ambiente, l'individuazione delle modalità e dei punti di emissione e la valutazione, mediante idonee simulazioni, dei potenziali effetti termici e microclimatici, anche cumulativi.

La valutazione considera, in particolare, la formazione o l'aggravamento delle isole di calore, le alterazioni della circolazione atmosferica e le possibili interferenze con i processi di formazione, trasporto, dispersione, concentrazione e deposizione degli inquinanti atmosferici, nonché gli effetti sulla salute della popolazione, sulle attività agricole, sulla vegetazione e sugli ecosistemi.

La valutazione degli effetti termici e microclimatici tiene conto delle condizioni di vulnerabilità climatica del territorio e degli indirizzi del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), con particolare riferimento ai fenomeni di isola di calore e alla presenza di recettori sensibili.

La documentazione progettuale individua inoltre gli eventuali gruppi elettrogeni di emergenza, specificandone numero, potenza, combustibile utilizzato, modalità e durata previste di funzionamento, comprese le prove periodiche. Le relative emissioni atmosferiche sono considerate nelle valutazioni ambientali pertinenti, anche sotto il profilo degli effetti cumulativi con le altre sorgenti emissive presenti nel territorio, nel rispetto della disciplina statale applicabile.

Le valutazioni della qualità dell'aria e degli effetti sanitari tengono conto delle alterazioni microclimatiche riconducibili al calore disperso dall'impianto. Qualora tali alterazioni possano incidere significativamente sui risultati, le relative modellazioni sono opportunamente integrate.

Il livello di approfondimento è proporzionato alle caratteristiche dell'intervento, all'entità del calore disperso e alla vulnerabilità del contesto territoriale, secondo criteri tecnici definiti dalla Giunta regionale con il supporto di ARPA Lombardia, nel rispetto della disciplina statale applicabile.»

Si propone inoltre di integrare l'art. 2 della L.R. 11/2026 con il seguente comma:

«Gli effetti termici e microclimatici dei centri dati costituiscono elementi rilevanti ai fini della valutazione della compatibilità ambientale, sanitaria e territoriale degli insediamenti, in applicazione dei principi di precauzione e prevenzione di cui all'art. 191, paragrafo 2, TFUE e all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006, tenuto conto delle specifiche condizioni ambientali del territorio regionale.

Nei procedimenti autorizzativi di competenza regionale o comunale è acquisita, secondo le modalità stabilite dalla disciplina applicabile, una valutazione tecnica di ARPA Lombardia sull'attendibilità della documentazione prodotta dal proponente, sugli effetti del calore disperso nel contesto territoriale e sull'efficacia delle misure di prevenzione e mitigazione.

Qualora siano accertati effetti termici e microclimatici incompatibili con la disciplina applicabile e non efficacemente prevenibili o mitigabili, l'intervento non è assentibile.

Nei procedimenti di competenza statale, la Regione, nell'ambito delle proprie attribuzioni e delle forme di partecipazione previste dalla legislazione vigente, assicura che gli effetti termici e microclimatici siano oggetto di specifica valutazione tecnica e di espressa considerazione nel proprio parere, anche ai fini dell'eventuale formulazione di un motivato dissenso.

Per gli impianti autorizzati sono previste, secondo la disciplina applicabile, misure di monitoraggio successive alla messa in esercizio, a cura e spese del gestore, con verifica dei risultati da parte di ARPA Lombardia e segnalazione delle eventuali criticità all'autorità competente per i provvedimenti conseguenti.

Restano ferme le competenze delle autorità statali, regionali e comunali e le disposizioni nazionali ed europee in materia ambientale e autorizzativa.»

Le specifiche condizioni atmosferiche della Lombardia, già riconosciute dalla stessa Regione e confermate dai dati ufficiali sulla qualità dell'aria, rendono particolarmente rilevante la valutazione degli effetti del calore disperso dai centri dati.

7. COMPLETEZZA E AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA REGIONALE DEI CENTRI DATI

Riferimenti: art. 9 della proposta di legge – proposta di integrazione degli artt. 6 e 8 della L.R. 11/2026.

La L.R. 11/2026 prevede già strumenti di conoscenza e monitoraggio dei centri dati: l'art. 6 disciplina la trasmissione e la pubblicazione di informazioni geolocalizzate, l'art. 7 l'interoperabilità con la banca dati europea e l'art. 8 attribuisce alla cabina di regia il compito di monitorare anche gli impianti esistenti, attraverso la loro mappatura.

La disciplina, tuttavia, non individua un insieme minimo e uniforme di informazioni territoriali e infrastrutturali da associare a ciascun insediamento, né regola compiutamente l'aggiornamento dei dati relativi agli impianti in esercizio, ampliati, inattivi o definitivamente dismessi.

Questa lacuna rischia di ridurre l'efficacia della mappatura, soprattutto ai fini della valutazione degli effetti cumulativi degli insediamenti, già espressamente prevista dall'art. 8, comma 2.

La conoscenza della sola localizzazione non è infatti sufficiente per valutare la concentrazione dei centri dati in determinati territori, la pressione sulle infrastrutture energetiche e idriche, il consumo di suolo e l'interazione con gli insediamenti residenziali e con i recettori sensibili.

Occorre pertanto completare il sistema informativo regionale, senza duplicare gli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento (UE) 2024/1364 e senza pregiudicare la riservatezza delle informazioni tecniche e commerciali tutelate dalla normativa vigente.

PROPOSTA DI MODIFICA NORMATIVA

Si propone di integrare l'art. 8 della L.R. 11/2026 con il seguente comma:

«La mappatura di cui al comma 4 è realizzata mediante un sistema informativo territoriale regionale, coordinato con le informazioni geolocalizzate di cui all'articolo 6 e con i dati accessibili ai sensi dell'articolo 7, e comprende i centri dati esistenti, autorizzati e di nuova realizzazione.

Per ciascun insediamento sono rilevati, la localizzazione, la superficie occupata, la potenza richiesta di connessione e quella autorizzata, la tipologia dei sistemi di raffreddamento, le principali infrastrutture connesse e lo stato di realizzazione e di esercizio, comprese le situazioni di inattività e cessazione definitiva.

La Giunta regionale definisce le modalità di acquisizione, integrazione e aggiornamento dei dati, privilegiando l'interoperabilità delle banche dati pubbliche e i flussi informativi già previsti dalla normativa vigente, nonché i livelli di accessibilità delle informazioni nel rispetto della riservatezza e della sicurezza delle infrastrutture.

Le informazioni raccolte sono utilizzate dalla cabina di regia per l'analisi degli impatti cumulativi e costituiscono supporto conoscitivo per gli strumenti di pianificazione territoriale e per le valutazioni di competenza delle amministrazioni interessate, nel rispetto delle disposizioni statali sui procedimenti autorizzativi.»

Una mappatura completa e costantemente aggiornata deve diventare uno strumento effettivo di governo del territorio, e non limitarsi alla rappresentazione geografica degli impianti.

8. TRASPARENZA PREVENTIVA, INFORMAZIONE DEI COMUNI E PARTECIPAZIONE EFFETTIVA ALLE DECISIONI AMBIENTALI

Riferimenti: art. 9 della proposta di legge – proposta di integrazione dell'art. 4 della L.R. 11/2026.

La realizzazione e l'ampliamento dei centri dati possono produrre effetti rilevanti sul territorio, sulle risorse idriche ed energetiche, sulla qualità ambientale e sulle comunità locali. È pertanto essenziale che i Comuni interessati e la popolazione possano conoscere tempestivamente i progetti, quando le scelte localizzative e progettuali non sono ancora definitivamente consolidate.

La trasparenza non può esaurirsi nella pubblicazione di informazioni a procedimento concluso, quando le decisioni sono ormai assunte e le possibilità di incidere sulle stesse risultano sostanzialmente compromesse.

La Convenzione di Aarhus, ratificata con L. 108/2001, riconosce l'accesso alle informazioni ambientali e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali. In particolare, l'art. 6, paragrafi 2 e 4, stabilisce, per i procedimenti cui si applica, che il pubblico interessato sia informato tempestivamente e che la partecipazione intervenga nelle fasi iniziali, quando tutte le alternative sono ancora praticabili.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 105/2024, ha valorizzato la pubblicità e la partecipazione dei cittadini nei procedimenti ambientali, richiamando la Convenzione di Aarhus e le garanzie previste dalla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale.

Tali principi assumono particolare rilievo per i centri dati, rispetto ai quali le informazioni relative ai progetti possono emergere in momenti differenti e nell'ambito di procedimenti di competenza comunale, regionale o statale.

La L.R. 11/2026 disciplina già la raccolta e la pubblicazione di informazioni territoriali, l'accesso ai dati e il monitoraggio degli insediamenti. Non prevede tuttavia uno specifico meccanismo di informazione preventiva e coordinata sui singoli progetti, rivolto ai Comuni territorialmente interessati e alla popolazione fin dalle prime fasi dell'istruttoria..

Si propone pertanto di disciplinare gli obblighi informativi della Regione e degli enti territoriali nell'ambito delle rispettive attribuzioni, affinché la conoscenza dei progetti sia tempestiva, accessibile e non rimessa esclusivamente all'iniziativa dei cittadini.

PROPOSTA DI MODIFICA NORMATIVA

Si propone di integrare l'art. 4 della L.R. 11/2026 con una disposizione del seguente tenore:

«Al fine di garantire la tempestiva conoscibilità degli interventi e l'effettività dei diritti di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione previsti dalla normativa vigente, la Regione, per i procedimenti di propria competenza, e i Comuni, per quelli di rispettiva competenza, assicurano, fin dalle fasi iniziali dell'istruttoria, la pubblicazione sui propri siti istituzionali delle informazioni essenziali relative alle istanze di realizzazione o ampliamento dei centri dati.

Le informazioni comprendono, la localizzazione e le principali caratteristiche dell'intervento, la potenza richiesta di connessione, le infrastrutture connesse, i sistemi di raffreddamento, i fabbisogni idrici e le principali informazioni sugli effetti territoriali e ambientali, nonché l'indicazione dell'autorità competente, del procedimento applicabile e delle eventuali modalità e dei termini di partecipazione previsti dalla normativa vigente.

La Regione e i Comuni assicurano altresì la tempestiva comunicazione delle informazioni disponibili alle altre amministrazioni territorialmente interessate, compresi i Comuni confinanti potenzialmente coinvolti dagli effetti dell'intervento.

Per i procedimenti di competenza statale, la Regione e gli enti locali provvedono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alla diffusione delle informazioni legittimamente acquisite e ostensibili, senza introdurre ulteriori adempimenti a carico dell'autorità statale procedente.

Le informazioni sono aggiornate in relazione alle principali modifiche progettuali e agli sviluppi del procedimento.

Restano ferme le disposizioni statali in materia di procedimenti autorizzativi, partecipazione, accesso alle informazioni ambientali, riservatezza e sicurezza delle infrastrutture.»

La conoscenza tempestiva dei progetti costituisce il presupposto indispensabile affinché i Comuni possano esercitare consapevolmente le proprie competenze e i cittadini possano avvalersi, quando previsti, degli strumenti di partecipazione prima che le decisioni diventino definitive.

9. DISCIPLINA TRANSITORIA, APPLICAZIONE DELLE NUOVE TUTELE AI PROCEDIMENTI PENDENTI E CONTROLLI SUGLI INSEDIAMENTI GIÀ AUTORIZZATI ED ESISTENTI

Riferimenti: art. 9, commi 2 e 3, della proposta di legge – coordinamento con tutte le osservazioni formulate sulla L.R. 11/2026.

La disciplina transitoria rappresenta un elemento decisivo per l'effettività delle misure di tutela ambientale, sanitaria e territoriale introdotte dalla proposta di legge e di quelle oggetto delle presenti osservazioni.

L'art. 9, comma 2, della proposta stabilisce che le nuove disposizioni espressamente richiamate si applichino esclusivamente alle istanze presentate successivamente all'entrata in vigore della legge.

Tale previsione determina l'esclusione delle nuove prescrizioni anche per progetti ancora in istruttoria, non autorizzati e potenzialmente suscettibili di produrre rilevanti impatti ambientali e territoriali.

La scelta della data di presentazione dell'istanza quale unico criterio di applicazione appare eccessivamente restrittiva e non adeguatamente giustificata dalla sola esigenza di tutela dell'affidamento dei proponenti.

La presentazione di una domanda non equivale infatti al conseguimento di un titolo autorizzativo, né attribuisce, di per sé, un diritto alla cristallizzazione definitiva della disciplina applicabile.

Il principio *tempus regit actum*, pur dovendo essere coordinato con le specifiche disposizioni transitorie e con la disciplina statale dei procedimenti, impone di considerare la normativa vigente al momento dell'adozione degli atti.

Non appare pertanto ragionevole sottrarre indiscriminatamente alle nuove misure di tutela tutti i procedimenti già avviati, indipendentemente dal loro stato di avanzamento, dalla rilevanza degli impatti e dalla possibilità di integrare le valutazioni prima della decisione finale.

La questione assume particolare rilievo rispetto alle osservazioni precedenti, che hanno evidenziato la necessità di rafforzare:

- la tutela delle risorse idriche, attraverso la verifica dei consumi effettivi, dei sistemi di raffreddamento, del bilancio idrico e degli effetti cumulativi sui corpi idrici;
- la valutazione unitaria dei centri dati e delle infrastrutture funzionalmente connesse, per impedire frazionamenti progettuali o autorizzativi elusivi delle soglie di VIA, VAS e AIA, nonché delle disposizioni sull'autorizzazione unica e sulla competenza delle autorità;
- la compatibilità urbanistica e territoriale, comprese le varianti agli strumenti urbanistici, la VAS ove dovuta, il consumo di suolo e le alternative localizzative;
- la sostenibilità energetica, attraverso la verifica dei fabbisogni effettivi, delle modalità di approvvigionamento, delle infrastrutture di rete e del recupero del calore;
- la valutazione della dispersione termica, delle isole di calore, delle emissioni atmosferiche e degli effetti sulla salute, sugli insediamenti residenziali, sui recettori sensibili e sugli ecosistemi;
- la completezza e l'aggiornamento della mappatura regionale, anche con riferimento agli insediamenti esistenti;
- la trasparenza e l'informazione tempestiva dei Comuni e della popolazione fin dalle fasi iniziali dei procedimenti.

Tali esigenze non possono essere considerate irrilevanti per il solo fatto che un'istanza sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

9.1. APPLICAZIONE AI PROCEDIMENTI ANCORA IN CORSO

Si propone di modificare la disciplina transitoria prevedendo che le nuove disposizioni regionali trovino applicazione anche ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della legge, nei limiti delle competenze regionali e della compatibilità con la disciplina statale applicabile.

L'applicazione delle nuove prescrizioni deve essere coordinata con lo stato dell'istruttoria, valorizzando gli accertamenti già validamente compiuti e prevedendo le integrazioni necessarie prima dell'adozione del provvedimento conclusivo.

La circostanza che siano già intervenuti pareri, valutazioni preliminari o atti endoprocedimentali non deve comportare automaticamente l'esclusione delle nuove disposizioni quando la decisione finale non sia ancora stata adottata.

Particolare attenzione deve essere riservata ai procedimenti nei quali siano ancora pendenti varianti urbanistiche, piani attuativi, valutazioni ambientali o autorizzazioni relative a infrastrutture funzionalmente connesse al centro dati.

Occorre tuttavia distinguere le prescrizioni regionali effettivamente applicabili dagli obblighi derivanti dalla normativa statale ed europea.

Le disposizioni nazionali ed europee in materia di VIA, VAS, AIA, valutazione degli effetti cumulativi, competenza autorizzativa e divieto di frazionamento elusivo devono essere rispettate indipendentemente dalla disciplina transitoria regionale.

La disciplina transitoria non può quindi essere interpretata come una sanatoria delle eventuali omissioni istruttorie o delle violazioni della normativa sovraordinata.

Nei procedimenti unici di competenza statale, la Regione esercita le proprie attribuzioni e rappresenta all'autorità procedente le esigenze di tutela territoriale e ambientale, senza introdurre unilateralmente nuove fasi procedimentali o modificare i termini stabiliti dalla legislazione nazionale.

9.2. CONTROLLI SUGLI IMPIANTI GIÀ AUTORIZZATI, IN COSTRUZIONE E IN ESERCIZIO

La disciplina transitoria deve inoltre chiarire che l'esclusione dell'applicazione retroattiva di nuove prescrizioni sostanziali non comporta l'esclusione degli impianti esistenti dalle attività di mappatura, monitoraggio e controllo.

Gli insediamenti già autorizzati, in costruzione o in esercizio devono essere ricompresi nelle attività conoscitive previste dagli artt. 6 e 8 della L.R. 11/2026, secondo le modalità indicate nell'osservazione sulla mappatura regionale.

La Regione, attraverso la cabina di regia e con il coinvolgimento di ARPA Lombardia, dei Comuni e delle altre autorità competenti, deve promuovere una ricognizione degli insediamenti esistenti e autorizzati, finalizzata a individuare eventuali criticità ambientali, territoriali e autorizzative.

La ricognizione deve riguardare, in particolare:

- la consistenza effettiva degli insediamenti, la potenza, gli ampliamenti e le infrastrutture funzionalmente connesse;
- i consumi idrici ed energetici, i sistemi di raffreddamento, le emissioni atmosferiche, la dispersione termica e gli altri impatti rilevanti, nei limiti dei dati disponibili e dei poteri di controllo previsti dalla normativa vigente;
- gli effetti cumulativi derivanti dalla concentrazione di più impianti sul medesimo territorio e dall'interazione con le infrastrutture esistenti;
- la corrispondenza delle opere realizzate e delle attività esercitate ai titoli autorizzativi e alle relative prescrizioni;
- l'esistenza di ampliamenti, modifiche sostanziali o ulteriori opere funzionalmente collegate non adeguatamente considerate nei procedimenti originari;
- l'eventuale frazionamento artificioso di interventi sostanzialmente unitari, anche mediante la presentazione di progetti distinti o il ricorso a procedimenti autorizzativi separati.

Quest'ultimo profilo assume particolare importanza.

Il frazionamento artificioso non costituisce soltanto un problema di valutazione degli impatti cumulativi: può incidere sull'applicazione delle soglie di VIA e AIA, sull'assoggettamento a VAS degli strumenti di pianificazione, sulla necessità dell'autorizzazione unica e sulla stessa individuazione dell'autorità competente.

La suddivisione formale di un insediamento in più progetti, titoli o soggetti proponenti non può impedire di accertare l'effettiva unitarietà funzionale dell'intervento, quando questa emerga dalle caratteristiche delle opere e dalle loro connessioni infrastrutturali.

La verifica deve quindi considerare, tra gli altri elementi, la contiguità territoriale, l'interdipendenza funzionale, la condivisione delle infrastrutture, l'unitarietà della programmazione e l'eventuale realizzazione per fasi successive.

Non si propone la revisione automatica delle autorizzazioni legittimamente rilasciate.

Si chiede, invece, che la ricognizione consenta di individuare situazioni concrete nelle quali sia necessario attivare i poteri di vigilanza, controllo, riesame o autotutela già previsti dalla legislazione vigente, nel rispetto dei relativi presupposti e limiti.

Qualora emergano elementi di possibile frazionamento elusivo, difformità autorizzative o violazione delle prescrizioni ambientali, la Regione deve trasmettere gli esiti alle autorità competenti affinché effettuino le verifiche e adottino, ricorrendone i presupposti, i provvedimenti previsti dall'ordinamento.

9.3. AMPLIAMENTI E MODIFICHE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Una specifica garanzia deve riguardare gli ampliamenti e le modifiche sostanziali degli insediamenti già autorizzati o in esercizio.

La valutazione di un nuovo intervento non può limitarsi alla sola porzione aggiuntiva, ignorando l'insediamento preesistente e le infrastrutture connesse.

Ai fini dell'applicazione delle soglie, delle valutazioni ambientali e delle disposizioni sulla competenza, deve essere considerata la configurazione complessiva dell'intervento, secondo i criteri previsti dalla normativa statale ed europea.

La verifica dell'unitarietà funzionale deve essere effettuata anche quando le opere siano formalmente riferite a soggetti diversi, ove emergano elementi oggettivi che ne dimostrino l'integrazione sostanziale.

Ciò consente di impedire che ampliamenti successivi o interventi presentati separatamente eludano le verifiche che sarebbero state necessarie per un progetto unitario.

PROPOSTA DI MODIFICA NORMATIVA

Si propone di sostituire il comma 2 dell'art. 9 della proposta di legge e di aggiungere i seguenti commi:

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater, all'articolo 4, comma 5, lettere b) e b bis), e all'articolo 5, comma 4 bis, della legge regionale 3 giugno 2026, n. 11, come modificate o introdotte dalla presente legge, si applicano alle istanze presentate successivamente alla sua entrata in vigore, nonché, nei limiti delle competenze legislative regionali e della compatibilità con la disciplina statale applicabile, ai procedimenti non ancora conclusi alla medesima data.

Per i procedimenti pendenti, le amministrazioni competenti valutano la necessità di integrare l'istruttoria in relazione alle disposizioni sopravvenute applicabili, tenendo conto degli accertamenti già validamente effettuati e senza duplicazione degli adempimenti.

2 bis. Le disposizioni regionali in materia di mappatura, monitoraggio e accessibilità delle informazioni territoriali e ambientali si applicano anche ai centri dati già autorizzati, in costruzione o in esercizio, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2 ter. Nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 11/2026, la Regione promuove, con il coinvolgimento di ARPA Lombardia, dei Comuni e delle altre autorità competenti, una ricognizione degli insediamenti esistenti e autorizzati, volta a individuare gli impatti cumulativi, le infrastrutture funzionalmente connesse e le eventuali situazioni di frazionamento progettuale o autorizzativo.

La ricognizione comprende la verifica delle caratteristiche complessive degli insediamenti, degli ampliamenti intervenuti e della corrispondenza delle opere realizzate ai titoli autorizzativi, nei limiti delle competenze e dei poteri attribuiti alle amministrazioni interessate.

Qualora emergano elementi concreti di possibili violazioni della normativa ambientale, urbanistica o autorizzativa, di frazionamento elusivo o di difformità rispetto ai titoli rilasciati, la Regione trasmette gli elementi acquisiti alle autorità competenti affinché esercitino i poteri di verifica e, ricorrendone i presupposti, adottino i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente.

2 quater. Le istanze di ampliamento o modifica sostanziale di centri dati esistenti sono valutate considerando l'insediamento nella sua configurazione complessiva e le infrastrutture funzionalmente connesse, ai fini dell'applicazione delle soglie, delle valutazioni ambientali e dell'individuazione dell'autorità competente, secondo la normativa statale ed europea applicabile.

2 quinquies. Restano fermi i titoli autorizzativi legittimamente rilasciati, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità competenti e le disposizioni statali in materia di procedimenti autorizzativi, valutazioni ambientali, riesame e autotutela dei provvedimenti.»

Si propone altresì la soppressione del comma 3 dell'art. 9 della proposta di legge, nella parte in cui differisce l'applicazione della nuova formulazione dell'art. 2, comma 1, lettera d), della L.R. 11/2026 alla pubblicazione della successiva deliberazione attuativa della Giunta regionale.

La definizione delle modalità attuative non deve comportare il differimento dell'efficacia delle prescrizioni legislative poste a tutela delle risorse idriche, ferma restando la necessità che tali prescrizioni siano formulate in termini sufficientemente determinati e immediatamente applicabili.

La disciplina transitoria non può trasformarsi in una clausola di esclusione generalizzata delle nuove tutele per tutti i progetti già presentati, indipendentemente dal loro stato di avanzamento.

Le misure oggetto delle presenti osservazioni devono trovare applicazione anche ai procedimenti pendenti, nei limiti consentiti dall'ordinamento e senza pregiudicare le competenze statali.

Parallelamente, gli impianti già autorizzati e quelli in esercizio devono rientrare nelle attività regionali di mappatura, monitoraggio e ricognizione, affinché possano essere individuate criticità ambientali, impatti cumulativi, modifiche non adeguatamente valutate ed eventuali frazionamenti elusivi.

La tutela dell'ambiente, della salute e del territorio non può dipendere esclusivamente dalla data di presentazione di una domanda, né cessare con il rilascio di un'autorizzazione.

Solo una disciplina che coordini l'applicazione delle nuove prescrizioni ai procedimenti pendenti con controlli effettivi sugli insediamenti esistenti può garantire coerenza e concreta efficacia all'intero sistema di tutela delineato dalla L.R. 11/2026 e dalle modifiche proposte.

Per tutte le ragioni esposte, i sottoscritti chiedono che le presenti osservazioni e proposte di modifica normativa siano integralmente acquisite agli atti del procedimento legislativo, esaminate dalla Commissione competente e tenute in considerazione nella formulazione del testo definitivo, con motivazione dell'eventuale mancato accoglimento, ai sensi dell'art. 36, comma 3, dello Statuto d'autonomia della Lombardia.

Ribadiscono altresì la richiesta che la Regione Lombardia aderisca e dia sostegno istituzionale alla moratoria nazionale sui nuovi insediamenti di data center promossa dalla Rete dei Comitati Stop Data Center, richiesta che rimane ferma indipendentemente dall'esito del procedimento legislativo.

Crema - Lacchiarella, 27 ottobre 2026

MARIA GRAZIA BONFANTE



ENRICO DURANTI

